

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

73.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani da 140,000,000 a 200,000,000 (1606)	1399		
<i>BIBOLINI, Relatore.</i>			
Autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad accordare mutui per l'anno 1941-XIX agli Istituti Fascisti autonomi per le case popolari per la complessiva somma di lire 250 milioni (1605)	1400		
<i>LANTINI, Relatore.</i>			
Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili (1588)	1400		
<i>PAOLINI, Relatore.</i>			
Provvedimenti finanziari per il comune di Bari (1585)	1401		
<i>LA ROCCA, Relatore.</i>			
Proroga del termine stabilito per l'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati della zona Cortesella in Como (1592)	1402		
<i>SCOTTI, Relatore</i> - <i>CALLETTI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.</i>			
Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali (1618)	1402		
<i>COLOMBATI, Relatore.</i>			
		Proroga, per un periodo di due anni, delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio stabilite dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718 (1595)	1402
		<i>BIBOLINI, Relatore.</i>	
		Sospensione dell'effettuazione della Lotteria Esposizione di Roma (1589)	1403
		<i>CIARDI, Relatore.</i>	
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (1563)	1403
		<i>CERUTTI GIUSEPPE, Relatore.</i>	
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 717, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 (1545)	1404
		<i>CERUTTI GIUSEPPE, Relatore.</i>	
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1941-XIX, n. 782, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42 (1550)	1404
		<i>BRUNI GIUSEPPE, Relatore</i> - <i>PRESIDENTE.</i>	
		Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (1629)	1404
		<i>PESENTI ANTONIO, Relatore.</i>	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti (1557) 1404 SPINELLI DOMENICO, <i>Relatore</i>.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, concernente l'aumento del fondo di dotazione della Sezione di Credito Cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro (1551) 1405 MORSELLI, <i>Relatore</i> — THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico (1535) 1406 PALADINO PASQUALE, <i>Relatore</i>.</p> <p>Aumento degli organici della Regia guardia di finanza (1591) 1406 BOLZON, <i>Relatore</i>.</p> <p>Facoltà al Ministro delle finanze di militarizzare il personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1625) 1406 SUVICH, <i>Relatore</i>.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII (1556) 1407 ARMENISE, <i>Relatore</i> — THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>, CERUTTI GIUSEPPE.</p> <p>Costruzione di una « Acropoli alpina » sul Doss di Trento. (<i>Approvato per acclamazione</i>) (1620) 1408 PRESIDENTE — PAROLARI, <i>Relatore</i>, MANARESI.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1941-XIX, n. 1047, riguardante il finanziamento delle spese di guerra (1612) 1409 ROSSI AMILCARE, <i>Relatore</i>.</p> <p>Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra (1576) MOLFINO, <i>Relatore</i>.</p> <p>Finanziamento spese di guerra della Regia marina (1616) 1410 PRESIDENTE, <i>Relatore</i> — RICCARDI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina</i>.</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o maggio 1941-XIX, n. 427, relativo al finanziamento delle spese di guerra per l'Africa Italiana (1507) . 1410 BORGESE, <i>Relatore</i>.</p> <p>Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori Giraldi. (<i>Approvato per acclamazione con modificazione</i>) (1594) 1411 MEZZETTI, <i>Relatore</i> — SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato per la guerra</i>, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>.</p> <p>Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio alle figlie di Guglielmo Marconi. (<i>Approvato con modificazione</i>) (1596) 1411 PAOLONI, <i>Relatore</i> — SPINELLI DOMENICO, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>.</p> <p>Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici (1584) 1412 ROMANO RUGGERO, <i>Relatore</i>.</p> <p>Aumento delle tasse di concessione di titoli nobiliari previsti dal n. 13 della tabella approvata con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 726 (1597) . 1412 BORGHESE, <i>Relatore</i>.</p> <p>Cessione a titolo gratuito, in favore del Governo di Ungheria di un'area sita a Valle Giulia in Roma, per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto di Cultura Ungherese (1587) 1413 GIGLIOLI, <i>Relatore</i>.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, concernente la disciplina delle scritture private non registrate portanti trasferimenti immobiliari (1554) . . 1413</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, concernente provvedimenti in materia di imposta di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari. (<i>Approvato con modificazione</i>) (1593) 1413</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di di-</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
ritti immobiliari. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (1624)	1413
BRIZI, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE, MEZZETTI, CALZA BINI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> , CERUTTI GIUSEPPE, ORSOLINI CENCELLI, PAOLONI, AMADUZZI, MAZZINI, LANTINI, GUARNERI, BRUCHI, SCOTTI, GENZATO.	
Esenzione dalle imposte di consumo a favore degli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista (1590)	1420
SELLANI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1555)	1420
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1607)	1420
LANTINI, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE, CERUTTI GIUSEPPE, MAZZINI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> , MOLFINÒ, GUARNERI.	
Disegno di legge (Rinvio):	
Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili. (1586)	1412
DA EMPOLI, <i>Relatore</i> — THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .	

La riunione comincia alle 9.30.

(Sono presenti il *Ministro delle finanze*, Thaon di Revel, ed il *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Amicucci).

PRESIDENTE avverte che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali Arcidiacono e Pellegrini.

Sono anche in congedo ordinario i Consiglieri nazionali Arlotti, Baccarini, Borgatti, Frignani e Ricchioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE comunica che sono stati autorizzati ad intervenire alla presente riunione, a norma dell'articolo 31 del Regolamento della Camera, i camerati De Andreis, Amaduzzi, Orsolini Cencelli e Manaresi.

Saluto ad un nuovo componente della Commissione del bilancio.

PRESIDENTE comunica che è stato chiamato a far parte della Commissione generale del bilancio il Vice Segretario del Partito, camerata Venturi.

È sicuro di interpretare il sentimento della Commissione rivolgendogli un cordiale saluto. (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani da 140,000,000 a 200,000,000. (1606)

BIBOLINI, *Relatore*, ricorda che il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, istituiva l'Azienda Minerali Metallici Italiani assegnandole un compito ben definito e molto importante in relazione alla situazione politica ed economica del momento che imponeva la necessità di valorizzare tutte le risorse minerarie nazionali specialmente in quei settori che presentano un carattere fortemente aleatorio e che le imprese private non possono affrontare senza una adeguata garanzia dello Stato.

Il capitale di dotazione era fissato in lire 20 milioni aumentato di un contributo annuo di lire un milione per la durata di 10 anni. Il capitale era fornito dallo Stato e per una quota non superiore al 40 per cento sottoscritto da istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione.

Nell'esercizio del primo anno di attività l'A. M. M. I. superava non lievi difficoltà compiendo opera effettivamente utile al paese con una sensibile produzione di stagno, di ossido di vanadio e di antimonio. Iniziava pure la coltivazione di miniere di manganese e di rame, ed impostava, su ampia base, un complesso programma per la produzione nichel-cobaltifera.

Per intensificare le necessarie ricerche ed iniziare i diversi impianti minerari si riconobbe la necessità di aumentare il capitale da lire 20 milioni a lire 50 milioni. A ciò si è provveduto con decreto-legge del 27 giugno 1937-XV.

In seguito si palesò l'insufficienza del fondo annuo di un milione di lire assegnato all'Azienda in confronto dell'ampia mole di lavoro da essa svolto e si provvide con Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, ad aumentare detto fondo di lire 2 milioni all'anno e per la durata di tre anni.

Per esigenze connesse all'attività industriale svolta dall'Azienda questa aveva inve-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stito alla fine del 1938 in partecipazione nelle Società controllate ed in crediti verso le stesse, la somma di lire 56 milioni circa, superiore di 6 milioni del capitale aziendale.

Inoltre occorre provvedere alla erogazione di altri fondi per la realizzazione del programma industriale dell'A.M.M.I. e cioè:

a) per l'ampliamento degli impianti delle miniere di stagno di Monte Valerio in Toscana e di Monte Mannu in Sardegna;

b) per il completamento degli impianti di arricchimento nella miniera di manganese in Carloforte in Sardegna;

c) per l'istallazione degli impianti per il trattamento dei concentrati di nichelio e di misti in Varallo, in Valstrona in Piemonte e della zona fluminense in Sardegna;

d) per l'istallazione di un impianto di arricchimento di minerali poveri di rame a Saduchessa in Sardegna;

e) infine per il rilievo di varie concessioni e di impianti per minerali auriferi.

Aggiunge che alla fine del 1938 l'attività mercantile svolta dall'A. M. M. I. con l'importazione di minerali diversi aveva raggiunto un movimento per un totale di lire 82 milioni circa.

Al raggiungimento degli scopi suaccennati si è provveduto col Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, concernente l'aumento da lire 50 milioni a lire 100 milioni del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani. Con altri decreti si assegnarono all'Azienda nuovi contributi: lire 6 milioni per ricerche di minerali auriferi, lire 5 milioni per ricerche e studi vari e lire 15 milioni per sopperire ai particolari oneri dell'attività commerciale sostenuti in relazione allo stato di guerra.

Infine si provvede ad un ulteriore aumento di capitale da lire 100 milioni a lire 140 milioni.

Col provvedimento in discussione il capitale viene ancora elevato da lire 140 milioni a lire 200 milioni per consentire all'A. M. M. I. l'estensione della attività dell'Azienda in Albania, nelle Colonie e all'estero e per ridurre il ricorso al credito bancario che in questi ultimi tempi ha assunto carattere continuativo e oneroso per cifre sensibili.

Rispondendo il disegno di legge ad evidente necessità, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad accordare mutui per l'anno 1941-XIX agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari per la complessiva somma di lire 250 milioni. (1605)

PRESIDENTE per la momentanea giustificata assenza del camerata Calza Bini invita il Consigliere nazionale Lantini a riferire sul disegno di legge.

LANTINI, *Relatore*, rileva che il provvedimento è diretto a consentire all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale di soddisfare la richiesta dell'Istituto Fascista autonomo per le case popolari per un finanziamento di 250 milioni di lire da destinare alla costruzione di alloggi popolari nelle varie provincie del Regno.

Il disegno di legge, infatti, autorizza l'Istituto a effettuare tale finanziamento, e a superare il limite del decimo dell'ammontare dei fondi fissato dalle norme che regolano l'attività dell'Istituto per la previdenza sociale. Iano l'attività dell'Istituto per la previdenza sociale.

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

(Il Sottosegretario di Stato, Amicucci, lascia la sala della riunione).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili. (1588)

PAOLINI, *Relatore*, fa presente che il provvedimento in esame estende le disposizioni della legge 18 agosto 1940-XVIII, n. 1196, sugli infortunati civili, riferentisi soltanto ai casi verificatisi o che potranno verificarsi posteriormente all'11 giugno 1940-XVIII, anche ai casi di cittadini divenuti invalidi e, in caso di morte, ai loro congiunti, per fatti ovunque avvenuti precedentemente all'entrata in guerra dell'Italia e precisamente dall'inizio della guerra europea fino al 10 giugno 1940.

Scopo del provvedimento è di non lasciare senza tutela quei nostri connazionali i quali sono divenuti invalidi o i congiunti dei connazionali stessi morti in campi di concentramento o uccisi dalle truppe francesi in ritirata nel Belgio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le nuove norme si potranno così estendere anche al caso dei nostri connazionali dispersi a seguito del siluramento del piroscafo *Arandora Star*, silurato mentre trasportava alcune centinaia di italiani internati in Gran Bretagna per essere trasferiti nel Canada.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge, che risponde a vera necessità di ordine morale nei confronti di nostri connazionali che si trovavano fuori del Regno prima dell'entrata in guerra dell'Italia.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per il comune di Bari. (1585)

LA ROCCA, *Relatore*, ricorda che la popolazione di Bari si è raddoppiata nel ventennio scorso, al che concorre l'alto quoziente di natalità, che assegna a Bari uno dei primi posti nella scala del rendimento demografico.

Questo ritmo crescente della popolazione obbliga necessariamente la città ad una rapida trasformazione e spinge i servizi in una continua, progressiva evoluzione.

Il rilevato fenomeno, peraltro assai confortevole, ha avuto ed ha tuttora la sua inevitabile ripercussione sulla finanza del Comune determinando, com'era naturale, un incremento non contenibile di spese assai superiore a quello verificatosi nelle entrate, le quali ultime sono, nella quasi totalità, a base tributaria, poichè il patrimonio comunale è assai limitato e per giunta improduttivo o quasi.

A rimettere l'equilibrio, ogni sforzo, per quanto avveduto e tenace dell'Amministrazione comunale di Bari, non poteva non riuscire vano, pur avendo essa spinte le aliquote delle varie tassazioni oltre la misura massima e pur avendo allargato il campo di incidenza delle imposte di consumo.

All'aumento demografico è seguito, quindi, quello delle spese. Le quali da 18 milioni circa nel 1920 sono salite a 43 milioni nel 1941.

Chi esamina il bilancio del Comune di Bari non tarda a convincersi della niuna possibilità di ridurre i coefficienti delle spese o di rialzare quelli delle entrate; il che è stato anche autorevolmente confermato da alti funzionari governativi, in recenti e laboriose ispezioni.

Le amministrazioni fasciste del Comune di Bari, a cominciare da quella del primo podestà Araldo di Crollalanza, hanno dovuto, per dovere civico e nazionale, ricoprire i vuoti e riparare alle deficienze del passato, e quindi hanno mutato il volto della città, con opere che le hanno dato un aspetto aderente a tutte le moderne esigenze. Si è proceduto, oltre alla creazione in concorso con altri Enti della Regia Università « Mussolini » e del Policlinico in costruzione, ad una efficiente sistemazione stradale, specie alla periferia; alla trasformazione della illuminazione pubblica; all'impianto della Corte di appello; alla costruzione del macello e di un grande mercato; al graduale completamento della fognatura ed alla costruzione di un collettore che preserva ormai Bari dall'antico pericolo delle alluvioni.

Sono stati costruiti nove edifici scolastici nella città e nelle frazioni annesse. Si è promossa, insieme ad altri Enti, la grande Fiera del Levante, che tanto ha concorso a far meglio conoscere la città anche all'estero, quasi a confermare la sua posizione di vedetta verso l'Oriente: si sono fatti acquisti assai convenienti quali l'Albergo Imperiale e la Chiesa Russa, nella quale ultima hanno preso alloggio i bambini dell'Istituto dell'infanzia abbandonata.

Si è dato vigoroso impulso al servizio dei trasporti, di recente integrato con la filovia; e si è attivato un vasto frigorifero, complemento necessario al grande mercato ed alla disciplina dell'annona, il cui funzionamento ha avuto durante questa guerra, soddisfacente collaudo, corrispondendo in pieno alle esigenze militari.

Inoltre Bari non ha aziende municipalizzate redditizie, e viceversa deve col proprio bilancio sorreggere quasi tutte le istituzioni elemosiniere ed ospedaliere. Ecco le cause che han fatto perdere al bilancio il suo naturale equilibrio e che fanno ammontare attualmente il debito del Comune ad oltre 116 milioni, cui corrisponde la non lieve rata annuale di ammortamento di circa nove milioni, resa più dura ed insostenibile dai rincari verificatisi in tutti i prezzi e dalle spese di emergenza superanti i tre milioni annui. In tale debito sono compresi quelli delle frazioni aggregate a Bari; per elevare il tono delle quali, altre non lievi spese si sono dovute erogare.

Il disegno di legge, così come viene proposto, risponde a criteri di giustizia, e mira a dare un sollievo finanziario al comune di Bari.

Non bastava infatti prorogare a 50 anni l'ammortamento dei residuali mutui al 1° gennaio 1941-XIX, originariamente contratti, nella quasi totalità, al tasso del 4 per cento. Occorreva un più giovevole intervento dello Stato; ed a ciò provvede il progetto di legge, assegnando al Comune nel primo decennio, una somma corrispondente ogni anno al tasso dell'1,6597, abbuoni questi che verranno giustamente ripagati dal Comune stesso nel successivo quarantennio, in virtù del tasso maggiore (5,80) imposto al prestito unificato e trasformato.

Propone pertanto l'approvazione del progetto.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

(Entra nella sala di riunione il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Calletti).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito per l'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle sovrimeposte comunale e provinciale sui fabbricati della zona Cortesella in Como. (1592)

SCOTTI, *Relatore*, rileva che il piano particolareggiato di Cortesella è stato approvato col decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, che, oltre ad accordare l'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e relative sovrimeposte, assegnava tre anni di tempo per l'esecuzione di tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune o suoi concessionari.

I suddetti tre anni, date anche le difficoltà del momento, non sono stati sufficienti per completare l'opera. Il comune di Como ha chiesto una proroga di tre anni al termine stabilito riguardante le dette costruzioni del primo e secondo stralcio, comprese fra la piazza del Duomo, la piazza Cavour, la piazza Volta e la piazza Mazzini che formeranno nel centro una nuova piazza ove attualmente vi è la via Borromini, e il Ministero delle finanze, accertata la necessità di concedere tale proroga, ha presentato questo disegno di legge per sancirla, inteso peraltro che i 25 anni non devono decorrere dal 1944 ma dal 1941 con che, praticamente, l'esenzione anziché di 25 anni, diventa di 22.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

CALLETTI, *Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*, aderisce alle dichiarazioni del Relatore.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali. (1618)

COLOMBATI, *Relatore*, osserva che, non avendo le varie attività pescherecce potuto superare quella fase di sistemazione che le agevolazioni decennali concesse col Regio decreto-legge 19 gennaio 1931-IX, n. 149, si proponevano di raggiungere e i cui termini sono venuti a scadere il 23 marzo del corrente anno — e ciò in dipendenza dello stato di guerra — l'attuale disegno di legge proroga le predisposte agevolazioni per altri 5 anni.

Data la grande importanza che nel campo dell'alimentazione vengono ad assumere le imprese nazionali di pesca e piscicoltura tanto in guerra che nel dopoguerra, il provvedimento in esame è quanto mai opportuno e merita la piena approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Proroga, per un periodo di due anni, delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio stabilite dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718. (1595)

BIBOLINI, *Relatore*, ricorda che con la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718, fu concesso per un biennio l'esenzione dalle tasse sugli affari, esclusa l'imposta generale sull'entrata, a favore di coloro che avessero messo in esercizio entro il 31 dicembre 1941-XX, scafi da pesca. Venendo perciò a cessare con la fine del corrente anno il termine per usufruire del suddetto beneficio, ed al fine di incoraggiare l'incremento dell'ar-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mamento peschereccio, col disegno di legge in esame si propone la proroga al 31 dicembre 1943-XXII, del termine stesso.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Sospensione dell'effettuazione della Lotteria Esposizione di Roma. (1589)

CIARDI, *Relatore*, osserva che i motivi che hanno consigliato il Commissario generale per l'Esposizione universale di Roma a formulare il voto che sia sospesa l'effettuazione della lotteria istituita con Regio decreto n. 1256 del 1° luglio 1938-XVI, allo scopo di potenziare economicamente l'Esposizione stessa, vanno ricercati nella preoccupazione che la detta Esposizione dovesse concorrere, in caso di esito non buono delle altre due lotterie, quelle, cioè, di Merano e di Tripoli, alle quali è collegata con apposito regolamento, al pagamento delle quote fisse stabilite a favore degli enti beneficiari (Aziende soggiorno Merano, Ente turistico alberghiero della Libia, Croce Rossa, Municipio di Tripoli, Assistenza ospedaliera, ecc.).

Il Ministero delle finanze ha finito con l'accogliere il voto del Commissario generale per l'Esposizione universale di Roma, in considerazione, si può presumere, che non ne verrà danno all'Erario dello Stato. Difatti il gettito globale delle tre lotterie nazionali si è sempre aggirato intorno ai 60 milioni sia quando le lotterie erano due, sia quando, con la istituzione di quella universale di Roma, le lotterie divennero tre.

Intanto è in corso di compilazione il nuovo regolamento di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Esso dovrà naturalmente riguardare le sole lotterie di Merano e di Tripoli, stabilire le nuove quote percentuali (non più fisse) a favore degli enti beneficiari e liberare l'Esposizione di Roma da ogni impegno, eliminando però la corresponsione a suo favore del gettito della tassa di bollo sulle lotterie, tassa che rimane così allo Stato.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1563)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che questo provvedimento implica una spesa generale di circa 585 milioni di lire suddivisi come segue: 74 milioni per il bilancio del Ministero delle finanze e, di questi, 60 milioni per assegnazione straordinaria alla Milizia in dipendenza dello stato di guerra e 12 milioni per assistenza alle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici; 38,500,000 lire per il bilancio degli Esteri, di cui 30 milioni per l'approvvigionamento alimentare dei territori alle dipendenze del Governo di Rodi; 6 milioni per il bilancio del Ministero dell'educazione nazionale per la protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico; 75,800,000 lire per il bilancio del Ministero dell'interno, di cui 50 milioni a favore dell'Ente comunale di assistenza e 20 milioni per l'assistenza in Italia ai figli dei coloni stabiliti in Libia, 25 milioni concernono le spese riservate del Ministero della cultura popolare. Inoltre il provvedimento stesso autorizza l'iscrizione nel bilancio degli Esteri di lire 60 milioni per il rimpatrio degli italiani all'estero e per l'assistenza e protezione degli interessi dei cittadini italiani nei paesi in conflitto; nonchè l'iscrizione nel bilancio dell'Interno di 25 milioni per protezione antiaerea e 50 milioni per le spese di razionamento dei consumi.

Infine si autorizza l'Amministrazione dello Stato a partecipare, sino alla concorrenza di 5 milioni di lire, alla istituzione di una Società di importazione ed esportazione.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 717, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42. (1545)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, propone l'approvazione anche di questo disegno di legge che implica una maggiore spesa di circa 1034 milioni di lire per spese, di cui un miliardo per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari alle armi e 30 milioni per l'assistenza ai cittadini italiani residenti nei paesi belligeranti ed ex belligeranti.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1941-XIX, n. 782, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1941-42. (1550)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*. Si tratta di una maggiore assegnazione di 22 milioni di lire per far fronte a inderogabili esigenze del servizio di investigazione politica. Data la natura della spesa e le contingenze, propone l'approvazione del provvedimento, che fu anche legittimamente emanato con la forma del decreto-legge, essendo difficile prevedere all'inizio dell'anno finanziario l'ammontare delle somme necessarie per spese di questa natura.

PRESIDENTE è d'accordo con il Relatore che è difficile prevedere in anticipo la consistenza di spese di questo genere, la cui necessità è evidente. Indubbiamente quindi la Commissione sarà unanime nell'approvare il disegno di legge. Crede tuttavia di interpretare il pensiero della Commissione confermando la raccomandazione già formulata in altra riunione, che cioè il Ministero dell'Interno cerchi di aumentare l'assegnazione di questo capitolo del bilancio, in modo da diminuire le necessità di successive maggiori assegnazioni. (*Approvazioni*).

Pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1629)

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, nota che questo disegno di legge comprende maggiori assegnazioni per lire 660 milioni circa e diminuzione per circa 22 milioni di lire. I maggiori aumenti riguardano il Ministero delle finanze e quello dell'interno per il fondo consolidato delle pensioni di guerra, per assegni a stabilimenti di beneficenza pubblica, per le scuole della Dalmazia, per il piano alberghiero dell'Albania, per sussidi e contributi a stabilimenti di pubblica beneficenza.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti. (1557)

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*. Rileva l'importanza del provvedimento col quale si aumentano 2 sezioni della Corte dei conti: una a carattere permanente ed un'altra a carattere transitorio. Ricorda che già anteriormente allo scoppio della guerra presente, il personale della Corte dei conti era molto ridotto e a stento riusciva a svolgere il suo lavoro.

All'attuale Sezione della Corte, competente a giudicare in materia di pensioni ordinarie sia civili che militari, il decreto attribuisce i soli ricorsi in materia di pensioni civili. Una nuova Sezione, composta di un presidente, di 4 consiglieri e di 3 primi referendari o referendari, avrà competenza per le pensioni militari.

Ciò per quanto riguarda la Sezione a carattere permanente.

La Sezione a carattere transitorio invece esaminerà i ricorsi relativi alle guerre successive all'anno XVIII dell'Era fascista.

Il disegno di legge risponde alla necessità di assicurare la maggiore rapidità nel disbrigo del delicato ed imponente lavoro affidato alla Corte: ne propone perciò l'approvazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, concernente l'aumento del fondo di dotazione della Sezione di Credito Cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro. (1551)

MORSELLI, *Relatore*, dichiara che il provvedimento in esame tende allo scopo di maggiormente potenziare — mediante adeguati finanziamenti — quell'importante complesso di attività che si compendiano nell'industria cinematografica italiana.

Viene concesso un aumento di dotazione da parte del Tesoro alla Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro di lire 30,000,000, da versarsi in cinque rate uguali di lire 6,000,000 ciascuna, a partire dall'esercizio finanziario 1941-42, fermi restando i conferimenti previsti dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, e dall'articolo unico della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2013.

Inoltre, sempre allo scopo di stimolare l'incremento della produzione cinematografica nazionale, coll'articolo 3 del decreto-legge in esame e previa intesa coi Ministri per le finanze e la cultura popolare, possono essere autorizzati, in determinate circostanze, a concedere finanziamenti a favore dell'industria cinematografica italiana, anche l'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.), ed il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. Tali finanziamenti sono previsti sino al limite di 100 milioni e per le relative operazioni è concessa la garanzia dello Stato con modalità da determinarsi in apposite convenzioni che saranno stipulate fra il Ministero delle finanze e gli Enti finanziatori. Alle operazioni sopracennate sono applicabili le norme, anche di carattere fiscale, che regolano la gestione della Sezione autonoma pel credito cinematografico.

Questo è, in sintesi, il congegno finanziario, posto in atto col provvedimento in corso, il quale seguirà a funzionare da una parte per opera della Sezione autonoma pel credito cinematografico della Banca del lavoro, alla quale vengono demandati nuovi compiti inerenti allo sfruttamento delle pellicole, alla gestione di sale cinematografiche, all'acquisto di

pellicole estere, ecc., e dall'altra, per opera degli Istituti finanziari sopra menzionati, cioè: I. M. I. e Consorzio sovvenzioni su valori industriali, dietro autorizzazione dei Ministri delle finanze e della cultura popolare.

Esaminando quindi il merito del provvedimento, è indotto al pieno riconoscimento che la grande importanza d'ordine sociale, educativo, economico e politico dell'industria cinematografica e quindi delle complesse attività ad essa connesse, è una realtà in cammino, non solo, ma che aumenta continuamente in rapporto al perfezionarsi della tecnica, all'evolversi dei gusti ed alle esigenze culturali del popolo. In tutto il mondo, il progresso della cinematografia è in prodigioso incremento.

Lo stimolare, l'animare quindi questo originale e modernissimo tipo di attività è certamente un compito al quale lo Stato fascista, tutto proteso al potenziamento della Nazione in ogni manifestazione anche dello spirito, non solo non può sottrarsi, ma che, come esso dimostra concretamente, col provvedimento in discussione, intende porre al primo piano con un diretto e fattivo interessamento.

D'altronde, anche nel campo economico, i risultati dell'esercizio cinematografico sono di grande rilievo ed in costante aumento: nell'anno in corso, i proventi prevedibili supereranno i 700,000,000 di lire; gli investimenti di capitale raggiungono i 250,000,000 di lire e la produzione supererà le cento pellicole di lungo metraggio. L'esportazione si avvia pure a considerevole affermazione; oltre 20,000,000 per l'anno in corso. Soprattutto per alimentare e sorreggere l'esportazione, è ritenuto necessario l'aiuto finanziario di cui è oggetto l'attuale provvedimento, in quanto, contrariamente a quanto accade per la normale produzione industriale, il ciclo di recupero dei crediti all'esportazione delle pellicole, è assai lungo: esso è in media di circa due anni ed oltre.

Non v'ha dubbio che, a vittoria conseguita, le potenze dell'Asse potranno dominare il mercato, non solo europeo, ma mondiale del cinematografo: per allora, si affacciano quindi, anche per l'industria cinematografica, larghe e promettenti prospettive di sviluppo. E d'altronde, oltre che un affare economico, il cinematografo è pure un potente strumento di propaganda culturale, tecnica e politica. Neppure può contestarsi che l'Italia non sia un Paese che, per genialità creatrice, per raffinatezza di gusto artistico, per bellezza ed espressione dell'elemento umano rappresentativo, per tradizione storica, per progresso tecnico in pieno sviluppo, abbia diritto ad aspirare ad un

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

posto di primissimo ordine, anche all'estero, in un'industria che si avvale, pel successo, di tutti questi complessi elementi di nostra naturale dotazione.

In questo insieme di favorevoli e suggestivi aspetti dell'industria cinematografica, una nota di realismo è però necessaria. Essa industria è, per sua natura, assai delicata nei vari aspetti poliedrici ed è anche estremamente aleatoria, in quanto un complesso di elementi influiscono sulla risultante del successo.

Ragione per cui ritiene che in questa sede possa essere consentito di fare una speciale raccomandazione nel senso che, nella distribuzione dei mezzi che lo Stato fornisce o direttamente o indirettamente, siano preferiti, con criterio selettivo, quegli Enti o quei privati che, per serietà d'intenti e per capacità organizzativa, abbiano a meritare l'appoggio del pubblico danaro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accoglie tale raccomandazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 646, contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico. (1535)

PALADINO PASQUALE, *Relatore*, ricorda che col decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, la contingenza della guerra e per la durata di essa, furono disposte alcune concessioni di carattere economico a favore del personale statale e per il personale degli Enti pubblici, al fine di alleviarne la situazione di disagio determinata dal costo della vita. Sostanzialmente le disposizioni sono state le seguenti:

a) per il personale statale in attività di servizio, assegno temporaneo di guerra in ragione del 20 per cento sulle prime 4,800 lire annue di stipendio e del 10 per cento sull'ecedenza, fino a lire 8,400;

b) aumento temporaneo del trattamento di famiglia in ragione di un ulteriore 25 per cento sulle misure dell'aggiunta di famiglia del personale di ruolo vigente al 31 marzo 1941-XIX ed in ragione di un ulteriore 60 per cento sulle misure dell'aggiunta di famiglia

del personale non di ruolo vigente al 31 marzo 1941-XIX;

c) estensione al personale di grado 7° o superiore, della aggiunta di famiglia nelle misure in vigore al 31 marzo 1941-XIX, per ripristinare la differenziazione tra personale con famiglia e dipendenti celibi soppressa nel 1927-V.

Il Regio decreto-legge in esame, inoltre, migliora le condizioni del personale statale mediante la corresponsione di un assegno temporaneo del 15 per cento sulle pensioni dirette non superiori ad annue lire 6,000 e sulle pensioni indirette non eccedenti le lire 8,400 annue.

Poichè queste provvidenze hanno finalità assistenziali che riguardano anche le benemerenze demografiche degli impiegati e costituiscono un premio per la fervida operosità e la fede dei dipendenti statali, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento degli organici della Regia guardia di finanza. (1591)

BOLZON, *Relatore*, il disegno di legge provvede all'aumento di una unità dell'organico dei Generali di brigata, al fine di costituire un altro Comando di zona, specialmente in relazione all'invio di reparti appositamente costituiti, a seguito della vittoria contro la Jugoslavia, nei territori venuti a far parte del Regno per l'organizzazione dei servizi di tutela tributaria di competenza della Regia guardia di finanza. Il provvedimento risponde quindi a necessità che consigliano la sua approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Facoltà al Ministro delle finanze di militarizzare il personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo. (1625)

PRESIDENTE avverte che il Governo ha proposto che il titolo del disegno di legge sia modificato nei seguenti termini: « Militariz-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo » e che il testo dell'articolo 1, sia sostituito dal seguente :

« Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati in servizio presso il Comando generale della Regia guardia di finanza e le officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della stessa Regia guardia di finanza possono, con decreto del Ministro della guerra, d'intesa con il Ministro delle finanze, essere assoggettati alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro della guerra d'intesa col Ministro delle finanze.

« L'assoggettamento alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito si estende, sia ai rapporti dei personali suddetti con gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, sia ai rapporti dei personali medesimi tra loro.

« Le modalità per l'uso delle divise e dei distintivi da parte dei personali militarizzati con la presente legge saranno fissate con decreto del Ministro della guerra, d'intesa col Ministro delle finanze ».

SUVICH, *Relatore*, dichiara anzitutto di aderire alle proposte di emendamento del Governo con perfezionamento del provvedimento in esame. Questo si ricollega alla legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304, con la quale i Ministri militari sono stati autorizzati a militarizzare i personali civili e i salariati dipendenti dalle stesse Amministrazioni militari o in servizio presso di esse. Col provvedimento in esame si estende tale facoltà alla Regia guardia di finanza, estensione giustificata dal fatto che le medesime necessità valgono pure per questo Corpo, che ha anche compiti militari. Essa quindi potrà provvedere alla militarizzazione dei personali civili e salariati presso il Comando generale e presso le officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del suo naviglio.

Lo stesso disegno di legge estende determinate sanzioni del Codice penale militare di pace ai militari della Regia guardia di finanza.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di emendamento del titolo.

(È approvata).

Pone ai voti l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII. (1556)

ARMENISE, *Relatore*, rileva che la nuova emissione dei Buoni del Tesoro novennali di cui al decreto-legge in esame porta le stesse caratteristiche delle precedenti emissioni. Rileva il grande successo decretato dal popolo italiano all'appello che gli è stato rivolto dal Governo fascista ed è certo che la Commissione approverà unanime il disegno di legge. (Approvazioni).

CERUTTI GIUSEPPE, ritiene anch'egli doveroso sottolineare il grande successo che questa emissione ha avuto, sebbene si fosse nel mese di settembre, nel mese cioè in cui parecchi risparmiatori si trovano fuori sede. La sottoscrizione ha superato tutte le precedenti. Essa, insieme alle altre due relative ai Buoni del Tesoro 1949 e 1950 e a parte i 12 miliardi sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, ha portato l'ammontare dei Buoni sottoscritti a circa 45 miliardi di conversioni. Si tratta di un afflusso così cospicuo del risparmio italiano da non trovare riscontro nella storia finanziaria italiana. Pensa che un particolare elogio debba essere rivolto tanto al Ministro delle finanze, quanto ai suoi più diretti collaboratori della Direzione generale del Tesoro per avere mantenuto invariato il tipo dei titoli emessi, dato che questi Buoni del Tesoro, lungi dal sollecitare la speculazione, penetrano largamente fra i vari risparmiatori, i quali vi si affezionano, anche in considerazione del premio sperabile. In tal modo il titolo non è più fluttuante nelle Banche e permette di poter adire a nuove sottoscrizioni con fresche disponibilità. Conferma perciò che l'operazione ha costituito un autentico successo finanziario del Paese. (Applausi).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ringrazia sentitamente il camerata Cerutti per aver voluto illustrare il successo del prestito e per le parole di elogio rivolte all'Am-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ministrazione finanziaria ed al risparmiatore italiano, il quale con la sua adesione al prestito ha dato la migliore risposta a quanti italiani — per fortuna pochi — pongono in dubbio in questo momento la saldezza della finanza italiana e la saldezza stessa della lira. (*Vivi applausi*).

Desidera comunicare che dal 30 giugno 1940-XVIII all'8 ottobre di quest'anno, cioè in poco più di 15 mesi di esercizio, si sono impegnate spese straordinarie per circa 83 miliardi di lire. Come contro partita di mezzi di cassa — perchè evidentemente le altre spese ordinarie sono state bilanciate anche con entrate ordinarie — si hanno i risultati netti delle emissioni Buoni del Tesoro novennali 1950 (al netto dei versamenti eseguiti in Buoni del Tesoro) per più di 34 miliardi, oltre a 218 milioni di ulteriore gettito di prestito immobiliare 5 per cento, 20 miliardi e 924 milioni di Buoni del Tesoro (gettito netto), 10 miliardi e 200 milioni di conto corrente con la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza da essa amministrati ed infine conto corrente col Banco di Napoli ed altri Istituti per 150 milioni. Un totale quindi di 65 miliardi e 492 milioni. di Napoli ed altri Istituti per 150 milioni. Un totale quindi di 65 miliardi e 492 milioni.

Si sono avute poi anticipazioni dalla Banca d'Italia per circa 19 miliardi, di cui 11 e mezzo erano formati all'8 ottobre ultimo scorso da fondi esistenti in cassa. Quindi con un volano praticamente di soli 7 miliardi e mezzo anticipati dalla Banca d'Italia in corrispondenza e Buoni del Tesoro speciali, si è fatto fronte a 15 mesi di esercizio.

Conferma quindi come sia indispensabile tenere strette le vie di uscita di quel circuito chiuso del capitale al cui funzionamento è affidato il successo del finanziamento delle spese di guerra e che ha dato fin'ora in Italia risultati particolarmente soddisfacenti. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

(*Lascia la sala della riunione il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Calletti. Entrano i Sottosegretari di Stato per la guerra, Scuero, e per la marina, Riccardi*).

Discussione del disegno di legge: Costruzione di una « Acropoli alpina » sul Doss di Trento. (1620)

PRESIDENTE coglie l'occasione della presenza dei Sottosegretari di Stato alla guerra e alla marina per porgere loro il più cordiale saluto della Commissione del bilancio e per assicurarli che la Commissione stessa segue con affettuosa simpatia e con schietto consenso cameratesco l'immane lavoro di responsabilità cui essi sono preposti. A nome della Commissione presenta anche i più caldi ed affettuosi auguri per il pieno successo della loro opera e per il raggiungimento della immane vittoria. (*Vivissimi applausi*).

Esprime anche la particolare cordialità della Commissione al camerata Manaresi Angelo, comandante del 10° Alpini, che molta parte ha avuto nella preparazione del provvedimento in esame. (*Vivi applausi*).

PAROLARI, *Relatore*, afferma che l'iniziativa di costruire sul Doss di Trento — la romana Verruca — un'Acropoli alpina è stata promossa dal 10° reggimento Alpini e dalla Legione volontaria trentina e sottoposta al Duce in occasione dell'adunata in Trento dell'aprile 1938-XVI. La sua realizzazione costituisce anche per il camerata Manaresi, comandante del 10° Alpini, un'autentica benemerita. (*Applausi*). Al camerata Manaresi, anzi, desidera esternare il ringraziamento più affettuoso e cordiale di tutti gli « scarponi », avendo egli saputo formare dell'alpino di altre battaglie e dei guerrieri attuali una famiglia compatta e granitica. (*Applausi*).

L'Acropoli è costituita da due elementi: una è la strada di accesso, fatta dagli alpini alle armi, mazzapicchio e garavina alla mano. Si tratta di circa 2 chilometri e 200 metri di lunghezza con una larghezza di 6 metri, con circa 240 metri di galleria in turba e di 5 tornanti monumentali. I parapetti e i muraglioni sono in masselli di pietra.

L'Acropoli vera e propria, che sorgerà sulla sommità della Verruca, è progettata in un rettangolo di 163 per 130 metri. L'area è cinta da tre lati da un grosso muro sul quale sono innestate 17 torri, più tre porte di accesso. Il 4° lato è costituito da un fabbricato continuo nel quale avrà sede gran parte del Museo. Le 17 torri sono dedicate ai 10 reggimenti alpini in armi, al 10°, ai 5 reggimenti di Artiglieria alpina ed al reggimento Genio alpino. Entro il recinto del Castro sono tracciati i due assi stradali (Cardo Decumano) che terminano

alle porte « aurea », « argentea » e « bronzea » e vi hanno sede il sacrario, un salone per museo, i resti dell'antica basilica cristiana con la tomba del Legionario Romano, la gabbia delle aquile, il bastione delle armi, la piazzetta degli eroi e la piazza del battaglione. A fianco sorge il monumento a Battisti, senza che tutto il complesso delle opere turbi affatto la austerità e la maestosità del monumento stesso.

Si tratta, dunque, di una iniziativa che fa veramente onore all'Italia e che esalta, con la progettata mole meravigliosa e solenne, le glorie attuali, future e passate degli alpini d'Italia.

Conclude dicendosi sicuro della entusiastica approvazione per acclamazione del disegno di legge da parte della Commissione e legge l'ultimo periodo di uno scritto pubblicato dal camerata Manaresi su *Alpino*: « Mentre il sole muore contro le Dolomiti italiane rosse di tramonto e di sangue, Cesare Battisti, sull'alto punto del Monte sembra condurre a Dio la Grande Armata dei morti alpini, dell'umile gente che ebbe sempre amare pene, aspre fatiche e dura battaglia e sempre donò con sacrifici di sangue e di fede la vittoria alla Patria ». (*Vivissimi applausi*).

MANARESI ringrazia l'amico Parolari per le parole affettuose rivoltegli. Deve però sottolineare che il merito di questa realizzazione va attribuita da un lato al valore ed all'eroismo delle truppe da montagna, confermato anche nella recente guerra di Albania, e dall'altro all'altissimo riconoscimento del Duce il quale, essendo stato testimone oculare durante la Sua visita in Albania delle azioni di valore compiute dalle truppe alpine, volle affrettare una opera che aveva già preventivamente deciso. Quindi a Lui e a Lui solo, nonchè agli alpini, come del resto ai soldati di tutte le armi che si battono eroicamente per la grandezza dell'Italia e la sicura vittoria, deve andare il plauso riconoscente e cordiale della Commissione e di tutti gli italiani. (*Vivissimi applausi*).

Dichiara di lasciare a disposizione dei camerati sino alla fine della riunione, il progetto dell'Acropoli Alpina con tutte le piante.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Dichiara approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1941-XIX, n. 1047, riguardante il finanziamento delle spese di guerra. (1612)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, afferma che anche questo disegno di legge, col quale si dà facoltà al Ministro della guerra di assumere impegni in aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti, entro il limite di lire 24 miliardi, corrisponde alle inderogabili necessità imposte dalla guerra ed incontrerà perciò indubbiamente l'unanime approvazione della Commissione.

Segnala che questo provvedimento come altri della stessa natura, già approvati, prevede anche lo stanziamento delle somme necessarie per gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27. Necessariamente tali interessi devono essere stanziati a parte, non essendo per ora prevedibili con certezza i dati relativi.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (1576)

MOLFINO, *Relatore*, osserva che anche questo provvedimento riguarda impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra, per i quali la Commissione non può che dare la sua totalitaria adesione.

Desidera soltanto formulare un'osservazione, e cioè che il Ministero dell'aeronautica questi impegni li ha già presi e che è dubbio se sia utile dilazionare gli stanziamenti. Vero è che il Ministero delle finanze ciò fa, per esigenze di cassa, ma ne deriva indubbiamente un maggior onere finanziario per interessi passivi.

Si permette, pertanto, di raccomandare che queste procedure siano agevolate, poichè il pagamento ritardato delle commesse si traduce in un onere maggiore.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, risponde che nell'ordine delle difficoltà che la Finanza italiana deve affrontare, deve essere messo come primo il problema di cassa, poi quello del bilancio, perchè il problema di cassa involge il pericolo della inflazione, che deve essere assolutamente evitato. Comunque crede

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che in breve tempo le difficoltà cui ha accennato il Consigliere nazionale Molfino saranno superate e che il ritmo dei pagamenti ritornerà di nuovo regolare.

MOLFINO, *Relatore*, ringrazia.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Finanziamento spese di guerra della Regia marina (1616)

PRESIDENTE avverte che il Relatore camerata Cenzato trovasi al Ministero della marina per altri impegni.

Riferisce quindi sul disegno di legge rilevando che con esso si autorizza il Ministro della marina ad assumere impegni fino al limite di 6 miliardi di lire in aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti. Anche questi maggiori stanziamenti sono necessari per potenziare la nostra gloriosa ed invitta marina e perciò la Commissione darà al provvedimento la più cordiale adesione.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato alla marina*, dichiara che i 6 miliardi in oggetto si riferiscono al semestre nel quale attualmente ci troviamo.

Ricorda che gli impegni possono essere di due tipi: definitivo e provvisorio. Questi 6 miliardi servono per coprire tutti gli impegni definitivi maturati in questo semestre e per iniziare qualche impegno provvisorio per il proseguimento della nostra azione di guerra nel 1° semestre dell'anno prossimo.

Osserva che il ritmo degli impegni definitivi è stato in questo semestre più celere, più forte in confronto al semestre precedente e questo spiega le ragioni per cui si è rivolta preghiera al Ministero delle finanze di anticipare in questo semestre i 6 miliardi di lire.

Dà quindi dettagliato chiarimento sulle spese incontrate dalla marina per armamenti navali e per munizioni.

Assicura la Commissione che il marinaio italiano sente profondamente lo sforzo che la Nazione assume con questi finanziamenti e da questa convinzione trae, non già lo stimolo perchè non ve ne è bisogno, nè la volontà perchè esiste, ma sostentamento morale per fare quello che va a vantaggio della Nazione e per assicurare la vittoria (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427, relativo al finanziamento delle spese di guerra per l'Africa Italiana. (1507)

BORGHESE, *Relatore*, rileva che si tratta di un finanziamento di 4 miliardi di lire concesso al Ministero dell'Africa Italiana per spese di guerra nei territori di sua competenza, finanziamento evidentemente opportuno e necessario mentre la guerra è ancora in pieno vigore e mentre i nostri eroici combattenti si prodigano tanto in Libia che in Africa Orientale senza limite per il conseguimento della vittoria e per tenere alto sempre e dovunque l'onore delle armi e della bandiera italiana.

Crede di venire incontro al desiderio della Commissione dando qualche notizia circa la utilizzazione di questi 4 miliardi anche perchè non si sono potuti fare gli accertamenti cui accenna la relazione ministeriale. Anche il metodo usato dal Ministero delle finanze non è stato quello solito di fare le assegnazioni in base ai preventivi, bensì è stato elastico, perchè in base all'andamento delle spese desunte dagli elenchi presentati dal Ministero dell'Africa Italiana, la Finanza potrà con semplice decreto ministeriale provvedere al passaggio dei fondi. Di questi 4 miliardi solamente 2,650,000 lire sono rimasti disponibili per le future assegnazioni ministeriali. Le spese di guerra che sono state sostenute per l'Africa Orientale Italiana con questi fondi sono quelle riguardanti tutta la condotta della guerra, quindi dal funzionamento dei servizi in campagna alla corresponsione degli assegni. Attualmente dette spese sono molto ridotte; ma anche nel Regno continuano ad essere effettuate spese rilevanti per conto dell'Africa Orientale Italiana, per assegni al personale in forza ai Governi dell'Africa Orientale Italiana comandati in servizio o in licenza nel Regno, per assegni per delega a famiglie di personale mobilitato in Africa Orientale Italiana, per forniture di carattere militare nel Regno per conto dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, per assegni e indennità agli eredi dei militari deceduti in Africa Orientale Italiana, per assegni alle famiglie dei prigionieri e dispersi e alle

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

famiglie dei personali civili dipendenti dai servizi militari rimasti in territorio occupato dal nemico.

Aggiunge che per la Libia le spese dello stesso genere sono ridotte a cifre molto minori, perchè, come è noto, le truppe sono nella maggior parte metropolitane e quindi dipendono direttamente dal Ministero della guerra. Di una parte dei fondi in oggetto, 700 milioni competono ai Ministeri della marina e dell'aeronautica per le spese riguardanti le forze navali e aeree dell'Africa Orientale Italiana. Tutti questi chiarimenti il Relatore ha voluto dare non perchè necessari per l'approvazione del disegno di legge, ma perchè la Commissione fosse edotta in via sommaria sulla utilizzazione dei fondi che è chiamata ad approvare.

Conclude augurando che fondi dati così largamente e con metodi pratici e snelli possano contribuire validamente ad accelerare e a rendere più fulgida la nostra immancabile vittoria. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori Giraldi. (1594)

MEZZETTI, *Relatore*, ascrive a suo ambito onore l'essere Relatore su questo disegno di legge poichè nella grande guerra ha appartenuto al 5° Reggimento Bersaglieri che sugli altipiani dipendeva proprio da Pecori Giraldi. È quindi con sua viva commozione che propone di approvare per acclamazione questo provvedimento che riconosce le virtù militari del Grande combattente. (*Applausi*).

SCUERO, *Sottosegretario di Stato alla guerra*, fa presente la opportunità di tale provvedimento, come segno di gratitudine nazionale al compianto Maresciallo d'Italia Pecori Giraldi, la cui vedova usufruisce di una pensione non superiore a lire 1,800 mensili.

MEZZETTI, *Relatore*, ignorava che la pensione di un Maresciallo d'Italia fosse così esigua. Vorrebbe perciò pregare il Ministro delle finanze di aumentare fino a 60,000 lire la somma che è stata prevista soltanto in 12,000 lire.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che l'ammontare della pensione per la Vedova del Maresciallo d'Italia Pecori Giraldi era stata fissata nella misura solita sta-

bilita per casi analoghi. Consente, tuttavia, nella proposta di un migliore trattamento alla Vedova del valoroso Maresciallo, accettando l'emendamento proposto dal camerata Mezzetti.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge così emendato. (*Vivissimi generali applausi*).

Dichiara approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

(*I Sottosegretari di Stato, Scuero e Riccardi, lasciano la sala della riunione*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio alle figlie di Guglielmo Marconi. (1596)

PAOLONI, *Relatore*, con questo disegno di legge si concede un assegno straordinario annuo vitalizio alle due figlie di Guglielmo Marconi in misura adeguata alle rispettive situazioni.

Come è detto nella relazione ministeriale, il provvedimento vuol essere un attestato di riconoscenza nazionale alla memoria del Grande estinto e poichè le benemerienze per la Patria e per l'umanità di questo Grande Genio italico sono tante e così largamente note, ritiene che il provvedimento possa essere approvato senza discussione.

SPINELLI DOMENICO domanda chiarimenti al Ministro delle finanze sulle diverse misure degli assegni per le due figlie di Guglielmo Marconi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, spiega che alla figlia maritata, e quindi con maggiori oneri di famiglia, si è creduto di assegnare una pensione superiore a quella concernente l'altra figlia tuttora nubile.

SPINELLI DOMENICO per la conoscenza che ha della condizione di entrambe le figlie di Guglielmo Marconi, osserva che anche alla figlia nubile dovrebbe essere corrisposto l'assegno di lire 60,000 proposto per la sorella maritata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ritiene che l'assegno non possa, senz'altro, essere elevato in questa misura. In considerazione, però, dell'eventuale maggior onere di famiglia, propone che all'articolo sia aggiunto il seguente comma:

« Qualora la signorina Gioia Marconi contragga matrimonio, l'assegno straordinario, di cui al comma precedente, sarà elevato a lire 60,000 ».

PRESIDENTE pone ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Pone ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Rinvio del disegno di legge: Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili. (1586)

DA EMPOLI, *Relatore*, fa presente che avendo approfondito l'esame del disegno di legge, ritiene necessario proporre alcuni emendamenti che non ha avuto il tempo di concordare col Ministro delle finanze. Ove il Ministro stesso non credesse di poter accettare la discussione di emendamenti, potrebbe essere opportuno la sospensiva della discussione stessa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non si oppone al rinvio.

(La discussione del disegno di legge è rimandata alla prossima riunione).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici. (1584)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, osserva che il provvedimento tende a coordinare la legge 29 maggio 1939-XVII, relativa alla sistemazione in ruolo del personale avventizio avente la qualifica di squadrista in servizio presso pubbliche amministrazioni, con l'altro provvedimento concernente il riconoscimento della qualifica di squadrista all'estero ai fascisti iscritti al Partito posteriormente al 28 ottobre 1922.

Il disegno di legge in esame, rende giustizia agli squadristi in ruolo prevedendo il passaggio a categoria o gruppo superiore purchè concorrano determinati requisiti con esclusione di talune categorie di persone, fra cui i militari, i magistrati e gli insegnanti universitari ed equiparati. Tali esclusioni trovano la loro giustificazione nella necessità di far giungere ai gradi di responsabilità i funzionari delle Amministrazioni considerate in base ai tradizionali criteri del merito e dell'anzianità.

La nuova sistemazione per gli squadristi già in ruolo è subordinata, infatti, oltrechè al possesso del requisito del titolo di studio conseguito entro il 23 marzo 1939, alla condizione di avere esercitato per almeno un biennio, le mansioni del gruppo o della categoria superiore e che l'esercizio di tali mansioni sia

stato iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Formula la raccomandazione che da parte dell'Amministrazione postelegrafonica si tenga conto del fatto che è stato ripristinato in quella Amministrazione il Gruppo B e che anche ai dipendenti postelegrafonici si applicano le nuove disposizioni senza bisogno di un ulteriore provvedimento legislativo.

Concludendo afferma l'importanza e la opportunità di questo disegno di legge che è rivolto soprattutto a fare opera di perequazione fra gli avventizi da sistemare presso le pubbliche amministrazioni e quelli già in ruolo, che in tal guisa vengono ad usufruire degli stessi vantaggi di cui hanno beneficiato per disposizioni precedenti i loro camerati.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aumento delle tasse di concessione di titoli nobiliari previsti dal n. 13 della tabella approvata con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 726. (1597)

BORGHESE, *Relatore*, osserva che il provvedimento in esame contempla un aumento della tassa per la concessione di titoli nobiliari e stemmi, la quale viene triplicata, come pure viene triplicata la tassa riguardante le autorizzazioni per l'uso dei titoli esteri. Rimangono invece inalterate le tasse per i provvedimenti di *motu proprio* e quelle per i riconoscimenti di rinnovazione dei titoli.

Rileva che questo disegno di legge si ricollega ad una serie di disposizioni che sono state emanate a partire dal 1923, anno in cui il Governo fascista, assumendo il potere, volle opportunamente riordinare la materia.

Infatti con la legge del dicembre 1923 fu prevista la tassa sulla concessione di titoli nobiliari per stemmi e per onorificenze estere; con successivo Regio decreto del 1932 questa tassa venne estesa ai cosiddetti provvedimenti di giustizia, ossia riconoscimenti e rinnovazioni, ecc., nella proporzione di un ventesimo rispetto alle tasse stabilite dalla legge precedente. Un aumento delle tasse si ebbe con la legge del settembre 1935 nella misura del 20 per cento.

Tutta la materia fu poi riordinata con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 726, istituendosi una tabella che viene ora modificata col provvedimento in esame.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Propone l'approvazione del disegno di legge che si riferisce peraltro ad eventuali concessioni future, non avendo effetto retroattivo.

PRESIDENTE, pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Cessione a titolo gratuito, in favore del Governo di Ungheria di un'area sita a Valle Giulia in Roma, per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto di Cultura Ungherese. (1587)

GIGLIOLI, *Relatore*, ricorda che per la Convenzione 16 febbraio 1935-XIII fra l'Italia e l'Ungheria, il Governo ungherese ha assunto l'impegno di conservare in Roma l'Istituto ungherese ed il Governo italiano di istituire in Budapest un Istituto italiano al fine di sviluppare le relazioni culturali fra i due Paesi.

Col presente disegno di legge, per consentire al Governo ungherese la costruzione di un edificio in Roma, dove sistemare il proprio Istituto, si cede a titolo gratuito un'area nella zona sita in Valle Giulia del valore di circa 1,600,000 lire.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, concernente la disciplina delle scritture private non registrate, portanti trasferimenti immobiliari. (1554) — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, concernente provvedimenti in materia di imposta di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari. (1593) — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullità degli atti privati non registrati, aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari. (1624)

PRESIDENTE, data l'affinità della materia, propone di riunire in un'unica discussione generale i disegni di legge: 1554, sulla disciplina delle scritture private non registrate, portanti trasferimenti immobiliari;

1593, concernente imposte di registro per i trasferimenti di immobili e 1624, relativo alla nullità degli atti privati non registrati, aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili.

(*Così rimane stabilito*).

BRIZI, *Relatore*, premette che i provvedimenti in esame hanno il fine comune di frenare le perturbazioni del mercato dei beni immobili in questo periodo bellico. I tre provvedimenti sono i seguenti:

1°) il Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, che concede il recesso unilaterale delle parti, nel caso di scritture private di trasferimento di immobili, non registrate;

2°) il Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, che dichiara nulle di pieno diritto le scritture medesime, nonchè le convenzioni di promessa di vendita, ancorchè registrate, ma non seguite entro sei mesi da regolare atto di trasferimento;

3°) il Regio decreto-legge di pari data, n. 1016, che aumenta dal 6 all'8 per cento l'aliquota della imposta di registro per trasferimenti immobiliari, e riduce nella misura unica di lire 50.000 il limite di esenzione dalla imposta speciale del 60 per cento sul plusvalore degli immobili trasferiti.

La preoccupazione del Governo è stata giustamente di ridurre i casi di contrattazioni ambigue, per mezzo di scritture private o semplici compromessi non registrati, o da registrare soltanto quando sarà abolita la imposta speciale del 60 per cento sul plusvalore; scritture o compromessi però di effetto traslativo, e che si prestano anche a ulteriori passaggi di proprietà prima di essere registrati.

Se in tal modo, infatti, si eludono le disposizioni sul registro, con danno dell'erario, più ancora si favoriscono fatti di speculazione con successivi e rapidi passaggi di proprietà a prezzi man mano più enfiati, per investimenti ed effrettati ed ansiosi, capaci per ciò di contribuire largamente alla inflazione, e si avvera un largo regime di disordine nel mercato degli immobili, specie con valori anormali della terra, con le ben note conseguenze dannose di questi.

Il primo dei tre provvedimenti (quello del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, numero 648) intese in particolare di conferire un carattere di instabilità alle scritture private non registrate, consentendo, senza possibilità di patto di deroga, che esse siano soggette a risoluzione per volontà di una delle parti contraenti. La parte contro la quale si chiedeva la risoluzione poteva impedire que-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sta, registrando entro 60 giorni la scrittura privata, senza pagamento di soprattassa.

Tale primo provvedimento ebbe scarso effetto, sì che dovette sopravvenire il secondo dei Regi decreti-legge accennati, a dichiarare addirittura la nullità delle scritture private non registrate. Data la radicale portata di tale provvedimento, il primo non aveva più ragione di essere, e fu abrogato.

Si tratta ora di convertire in legge tale Regio decreto-legge, a convalida della efficacia giuridica del breve periodo di suo vigore.

Col Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, poi, il Governo ha inteso contribuire, col mezzo del maggiore onere tributario, a frenare l'anormalità del mercato degli immobili. Da tale punto di vista il Regio decreto-legge istesso s'accompagna, con azione indiretta o complementare, all'azione diretta del decreto di pari data, n. 1015, della cui conversione in legge tratterà tra poco.

Il Regio decreto-legge n. 1016 ha due scopi: portare dal 6 per cento all'8 per cento l'aliquota della imposta di registro per trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, con che viene ripristinata l'aliquota prevista dalla legge 1923 sul registro; abolire la facilitazione, prevista dalla legge 1940 sulla imposta speciale del 60 per cento sul plusvalore degli immobili, per la quale facilitazione le compravendite non superiori a lire 300.000 godevano la franchigia di detta imposta fino a lire 50.000.

Quanto a questo secondo scopo, si è rilevato il danno dell'erario nel frazionamento delle compravendite, in tanti contratti ciascuno entro i limiti di 300.000 lire di valore dichiarato. Ma rimane integra la non applicabilità della imposta speciale ai contratti non superiori a 50.000 lire di valore venale, con che continua la facilitazione giustamente accordata alle minori compravendite di terreni e di case.

Il relatore ha creduto necessario proporre il seguente emendamento all'articolo 3 del Regio decreto-legge, che applica le nuove disposizioni a tutti gli atti presentati alla registrazione dall'entrata in vigore del decreto, qualunque sia la loro data:

All'articolo 3, il comma primo è sostituito col seguente:

« Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti in forma pubblica di data anteriore, per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, ovvero assoggettati ad imposta fissa di registro per essere subordinati a condizione sospen-

siva, sempre quando la formalità della registrazione e della denuncia della verificata condizione abbiano luogo nei termini di legge ».

Le ragioni che consigliano l'emendamento, ad avviso del relatore, sono le seguenti: un delicato principio generale di non retroattività fiscale, di fronte a contratti di data certa; il principio giuridico della netta distinzione fra atti pubblici ed atti privati, così assorbente e scolpito dalla legge generale, ma che sarebbe escluso in occasione di questa contingente e speciale legge fiscale; la poca rilevanza che, di fronte a così gravi ragioni giuridiche, presenta il motivo esposto nella relazione al decreto. Invero il fatto della febbrile richiesta, negli ultimi giorni, di stipulazione di atti pubblici, intesa a sanare situazioni irregolari, è fatto che cessa con la data del nuovo provvedimento, e non può ulteriormente essere influenzato dal provvedimento medesimo.

Nota che anche il camerata Amaduzzi all'articolo 3 ha presentato emendamento, del tenore seguente:

« Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano a tutti gli atti presentati alla registrazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, qualunque sia la loro data. Esse però non si applicano agli atti in forma pubblica di data anteriore, i quali vengano presentati alla registrazione non oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione della conversione in legge del presente decreto, ovvero assoggettati ad imposta fissa di registro per essere subordinati a condizione sospensiva, sempre quando la formalità della registrazione e della denuncia della verificata condizione abbiano luogo nel termine suindicato ».

Questo emendamento ha fine analogo a quello proposto dal relatore.

Così dicasi per l'emendamento Scotti:

Allo stesso articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente secondo comma:

Le disposizioni medesime non si applicano peraltro agli atti in forma pubblica od autentica di data anteriore, per i quali al 28 settembre 1941-XIX non sia ancora scaduto il termine normale di registrazione.

SCOTTI.

La formola scelta dal relatore per il proposto emendamento è, però, quella già accolta dalla legge 21 ottobre 1940-XVIII, nu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mero 1511 (che converti in legge il Regio decreto-legge sull'imposta speciale di registro sul plusvalore degli immobili).

Infine il relatore, rileva che l'altro Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, ha sostituito quello del luglio, comminando la nullità delle scritture private non registrate aventi per oggetto trasferimenti di immobili e diritti immobiliari; e ciò per gli scopi che pocanzi sono stati menzionati.

Tale nullità è sancita ove manchi la registrazione nei sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legge: non si applica la soprataxa di tardiva registrazione.

Le promesse di vendita sono ugualmente nulle, se non seguite da regolare trasferimento entro sei mesi dalla registrazione di esse (o dalla data del provvedimento di omologazione, eventualmente occorrente, se tempestivamente richiesto).

Le dette nullità di pieno diritto sono applicabili ad atti simulati sotto titoli diversi per eludere le disposizioni di cui si tratta, e sono rilevabili dal magistrato anche di ufficio.

Le disposizioni suddette sono applicabili agli atti posti in essere fino a sei mesi dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Segnala che su questo decreto-legge sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente comma terzo:

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle promesse di vendita registrate anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

SCOTTI.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano agli atti costitutivi di servitù, o contenenti promessa di costituirla, per il passaggio di condutture elettriche, telefoniche e telegrafiche e di gomene di vie funicolari, nonchè per le occupazioni necessarie a cabine, sostegni, meccanismi ed altri accessori.

SCOTTI.

All'articolo 3 è aggiunto il seguente secondo comma:

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai trasferimenti a favore di Enti che alla data di pubblicazione del presente decreto avevano già ottenuto le regolari appro-

vazioni da parte delle autorità tutorie, alle quali sono sottoposti per legge, e che già avevano stipulato il relativo atto di acquisto.

ORSOLINI CENCELLI.

Circa l'emendamento del camerata Scotti, all'articolo 2, il relatore non ha potuto convincersi della sua opportunità. Poichè, se è esatto che la data anteriore al 28 giugno 1940-XIX assicura che non vi ha possibilità di ritenere la promessa di vendita atta ad eludere l'imposta speciale di registro del 60 per cento sul plusvalore, sta di fatto altresì che — dato il sistema legislativo del Regio decreto-legge di cui ci occupiamo — tale promessa di vendita registrata è uguale per il resto ad un'altra promessa di vendita registrata. E la legge le colpisce tutte se non siano seguite da regolare trasferimento entro sei mesi dalla registrazione.

Le colpisce anche perchè le ritiene capaci, beninteso se le promesse sono in mano ad uno speculatore, benchè registrate, di prestarsi ad altri trapassi o frazionamenti, per esempio nel caso di terreni, poi limitando la registrazione ulteriore al solo trapasso finale, e non anche ai trapassi intermedi, come è stato rilevato.

Circa l'articolo 2-bis proposto pure dal camerata Scotti, non si è reso conto — dato sempre il sistema del Regio decreto-legge da convertire — della diversa situazione giuridica relativa alla servitù per passaggio di condutture elettriche, di fronte ad altre consimili servitù e comunque ai diritti immobiliari e ai trasferimenti di immobili, che la legge eccezionale, di cui trattiamo, intende regolare. Sarà tuttavia soddisfatto se tale diversa situazione giuridica gli sarà spiegata dal proponente, conoscendo solo ora l'emendamento.

Infine, circa l'emendamento Orsolini-Cencelli (che non sa il relatore se è riferito meglio al Regio decreto-legge n. 1015 od a quello n. 1016) sa che esso sarà svolto dal proponente stesso. (*Approvazioni*).

MEZZETTI ritiene che tutta questa materia sarebbe stata forse meglio disciplinata se si fossero bloccate le contrattazioni, come del resto ebbe a proporre discutendosi il primo disegno di legge su tale materia.

BRIZI, *Relatore*, ha qualche dubbio sulla affermazione del camerata Mezzetti. Vero è che la Svizzera ha vietato le contrattazioni per la intera durata della guerra; mentre la Germania ha stabilito un sistema di controllo di prezzi particolarmente dei terreni, non solo per la vendita, ma anche per l'affitto. Ma forse meglio ha fatto l'Italia attenendosi al

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

concetto di rendere più onerose le compravendite di immobili, evitando così, da un lato, un blocco che avrebbe potuto danneggiare giusti interessi ed eliminando, dall'altro, tutti quei ripieghi che il divieto delle contrattazioni avrebbe reso purtroppo frequenti.

PRESIDENTE si compiace con il camerata Brizi per l'esauriente e chiara relazione e desidera anch'egli richiamare l'attenzione della Commissione su questi provvedimenti fondamentali.

Ricorda che, allorché si esaminò la legge sul plus valore, si ebbe una discussione amplissima e furono sollevate molte eccezioni, che peraltro vennero poi abbandonate davanti al preciso programma del Ministro delle finanze di difesa ad ogni costo della lira.

Ora non c'è dubbio che la Commissione generale del bilancio, tenendo presente tutti i precedenti al riguardo, aderirà cordialmente a questi successivi provvedimenti, poichè essi rappresentano una repressione dei continui tentativi di evadere leggi fondamentali dello Stato, tentativi ancora più gravi in quanto attentano alla efficienza dello Stato in guerra. (*Approvazioni*).

CALZA BINI desidera richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che nelle zone in cui si sta attuando il nuovo Catasto, si lascia credere qualche volta, a coloro che hanno fatto un semplice compromesso di vendita, che il trapasso regolare avverrà per il solo fatto della definizione catastale. Ossia, nella esecuzione del nuovo Catasto, basterebbe che il compilatore o l'estensore intestasse una determinata particella ad una persona, perchè questa potesse acquistare la proprietà.

Ciò non può evidentemente avvenire, perchè occorre una regolare voltura per aversi il passaggio di proprietà; ma siccome tale voce può incoraggiare il mantenimento di un sistema che giustamente si vuole combattere, non sarebbe forse del tutto inutile un chiarimento da parte della direzione del Catasto.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, si compiace anch'egli col camerata Brizi, che ha illustrato il complesso dei provvedimenti facendo risaltare la progressività delle misure prese dal Governo per frenare la speculazione nel campo delle operazioni fondiari ed immobiliari. Si è incominciato con il provvedimento del giugno 1940-XVIII istitutivo della tassa del plus valore del 60 per cento, allora assai criticato e per lo più incompreso. Per qualche mese tale provvedimento frenò la speculazione nel campo immobiliare; poi, talvolta anche con l'assistenza di notai poco co-

scienziosi, si sono escogitati i mezzi per evadere la legge.

Sono successivamente venuti i due provvedimenti, quello del luglio e quello del settembre, essendosi quello del luglio dimostrato subito insufficiente.

Rileva che è stato esplicitamente contemplato il caso della simulazione con conseguenze assai gravi. È opportuno sarebbero delle sanzioni a carico dei notai che si prestano a stipulare atti simulati: tale materia per altro è di competenza del Ministero della giustizia.

Circa l'osservazione del camerata Mezzetti sull'opportunità di bloccare le contrattazioni, osserva che in Germania gli acquisti si possono ugualmente fare con l'autorizzazione del capo del Comune. In Svizzera occorre una autorizzazione per il trasferimento, che molto spesso si concede.

Risulta quindi che un blocco assoluto è difficilmente attuabile ed allora — come ha detto il Relatore — preferibile è il sistema italiano, perchè almeno sottopone al controllo dello Stato i trasferimenti.

Ritiene che i provvedimenti in esame debbano avere il risultato di raggiungere lo scopo che si riprometteva in modo definitivo, ma se per l'abilità di alcune persone si trovasse il modo di eludere anche questi provvedimenti, potranno applicarsi mezzi di polizia. (*Vive approvazioni*).

CERUTTI GIUSEPPE, fa presente che non in tutte le provincie si sono verificati eccessivi aumenti nel valore degli immobili: ad esempio a Genova i prezzi degli appartamenti dall'anno scorso a questo anno sono rimasti quasi invariati. Dove l'aumento si è verificato è sulle terre. È convinto che la franchigia concessa fino a 50,000 lire non possa influire sulla moneta trattandosi evidentemente di modeste operazioni d'investimento e di piccoli smobilizzi.

MEZZETTI ricorda che egli fu contrario ad elevare a 300,000 lire il valore dei contratti ai quali poteva applicarsi la franchigia per 50,000 lire, perchè era facile prevedere gli inconvenienti che poi si sono di fatto verificati. È perciò contrario a qualunque emendamento presentato o che venisse presentato per elevare la franchigia stessa dalle 50,000 lire proposte dal Governo ad una cifra superiore.

ORSOLINI CENCELLI fa presente la particolare situazione degli Enti pubblici, e chiede che essi non vengano colpiti dallo stesso rigore dei privati. Gli Enti non hanno fini speculativi nelle loro operazioni, e meritano par-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

icolare attenzione quelli che sono colpiti dall'attuale provvedimento, in quanto il ritardo sulla registrazione degli atti è determinato dalle lungaggini che derivano dalle approvazioni delle autorità tutorie per la sanzione dell'atto di acquisto. È perciò che egli ha proposto un emendamento al disegno di legge, n. 1624, per escludere l'applicazione del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, ai trasferimenti a favore di Enti che alla data di pubblicazione del decreto stesso avevano già ottenuto le regolari approvazioni da parte delle autorità tutorie per procedere all'acquisto di immobili.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rilevando l'osservazione del camerata Calza Bini chiarisce che presso la Direzione generale del Catasto da parecchi mesi sta lavorando una Commissione presieduta da un egregio magistrato che esamina il problema di attuare il catasto giuridico nei confronti della proprietà edilizia.

A base del nuovo catasto edilizio urbano stanno le planimetrie prodotte dai proprietari.

E poichè spesso si riscontra che queste planimetrie non corrispondono esattamente allo stato di fatto, per incoraggiare i proprietari ad essere più veritieri, gli Uffici tecnici erariali avvertono i proprietari stessi che un giorno queste planimetrie potranno avere carattere probatorio.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dai camerati Cerutti Giuseppe e Mezzetti non ha che da ribadire le dichiarazioni già rese.

Al Consigliere nazionale Orsolini Cencelli osserva essere dovere degli Enti pubblici di dare il buon esempio ed appunto perchè rappresentano un interesse pubblico non devono aggravare la situazione, buttando sul mercato l'offerta in vendita di beni immobili. I provvedimenti presi quindi devono valere anche per gli Enti pubblici.

PRESIDENTE a seguito della esauriente discussione generale avvenuta sui tre disegni di legge, apre la discussione particolare sul progetto, 1554, concernente la disciplina delle scritture private non registrate portanti trasferimenti immobiliari.

PAOLONI rileva che nella stessa relazione al disegno di legge è dichiarato che in alcune di tali scritture è stata inserita la clausola di non assoggettare il contratto alla registrazione se non a tassa abolita. Clausole del genere, a suo avviso, costituiscono un vero crimine ed un attentato alla lira. Vorrebbe perciò che la legge fosse applicata con effetto retroattivo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, prega di non insistere su tale proposta, a causa della difficoltà pratica di accertare i casi in cui clausole del genere sarebbero state introdotte. D'altra parte questo provvedimento ha cessato di aver vigore.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge. (*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi allegato*).

Prega infine la Commissione di esaminare il disegno di legge 1593, concernente provvedimenti in materia di imposta di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari.

BRIZI, *Relatore*, si riporta a quanto ha dichiarato in sede di discussione generale riunita dei tre provvedimenti.

Aggiunge che il camerata Amaduzzi, oltre all'emendamento relativo alla entrata in vigore del decreto, ne ha presentato un altro per elevare da 50.000 a 100.000 la cifra che beneficia della franchigia per il plus valore. Vedrà il Ministro delle finanze se tale emendamento potrà essere preso in considerazione.

AMADUZZI insiste nei due emendamenti presentati, rilevando che il provvedimento, fra l'altro, ha causato una differenziazione di trattamento per cause talvolta del tutto banali. Egli osserva pure che non pochi notai non hanno registrato subito gli atti o per mancanza di fondi o per altri attendibili motivi. Per quanto riguarda poi il limite di esenzione, fa presente che ogni trasferimento è soggetto all'alea di un accertamento eccedente il valore effettivo, cosicchè il limite proposto è praticamente inferiore al valore di 100.000 lire, e quindi non può determinare movimenti speculativi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non poter accettare la proposta di elevare a 100.000 lire il limite minimo di esenzione del plus valore, perchè si è già dovuto deplorare il fenomeno del frazionamento delle vendite.

Non può neppure accettare gli emendamenti diretti a spostare l'entrata in vigore del decreto, che ha valore di catenaccio. (*Commenti*).

MAZZINI non condivide l'affermazione del Ministro delle finanze, e ritiene che ai cittadini che hanno stipulato legittimamente gli atti definitivi prima del nuovo decreto si debba riconoscere il diritto di registrare il contratto entro i 20 giorni previsti dalle vecchie norme.

Non si può fare il processo alle intenzioni e vedere speculatori dappertutto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

AMADUZZI prega il Ministro delle finanze di voler esaminare la possibilità di escludere almeno l'applicazione delle nuove norme sul plusvalore, per gli atti pubblici stipulati dall'8 al 27 settembre e registrati dopo o da registrarsi nei 20 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, aderisce a tale punto di vista e propone quindi che all'articolo 3 del decreto-legge, dopo il primo comma, sia aggiunto il comma seguente:

« Restano peraltro ferme le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari risultanti da atti pubblici stipulati nel periodo dall'8 settembre 1941-XIX al 27 settembre 1941-XIX, purchè registrati non oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Per tali atti, sempre che registrati non oltre il detto termine, non è applicabile la sopratassa di tardiva registrazione di cui all'articolo 99 della legge di registro 30 dicembre 1923-I, n. 3269 ».

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico con la modificazione all'articolo 3 del decreto-legge proposta dal Ministro delle finanze.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Prega infine la Commissione di esaminare il disegno di legge 1624, concernente nullità degli atti privati non registrati, aventi per oggetto trasferimento di beni immobili e di diritti immobiliari.

Ricorda che su tale disegno di legge sono stati presentati i seguenti emendamenti, che hanno già avuto qualche svolgimento in sede di discussione generale:

All'articolo 2, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente comma terzo:

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle promesse di vendita registrate anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

SCOTTI.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano agli atti costitutivi di servitù, o contenenti promessa di costituirle,

per il passaggio di condutture elettriche, telefoniche e telegrafiche e di gomene di vie funicolari, nonchè per le occupazioni necessarie a cabine, sostegni, meccanismi ed altri accessori.

SCOTTI.

All'articolo 3 è aggiunto il seguente secondo comma:

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai trasferimenti a favore di Enti che alla data di pubblicazione del presente decreto avevano già ottenuto le regolari approvazioni da parte delle autorità tutorie, alle quali sono sottoposti per legge, e che già avevano stipulato il relativo atto di acquisto.

ORSOLINI CENCELLI.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare il concetto informatore dell'emendamento Scotti all'articolo 2, tenuto conto che le promesse di vendita fatte prima del giugno 1940-XVIII, non avevano scopo speculativo. Si riserva però, in fine di seduta, di precisare il testo.

LANTINI fa presente il caso dell'Istituto di previdenza sociale che ha un centinaio di appartamenti ceduti con patto di futura vendita ad ammortizzo annuale. Domanda se tali trasferimenti sono soggetti alle disposizioni del decreto-legge in esame.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che se le promesse di vendita sono state registrate prima del 28 giugno 1940-XVIII, non entrano nel decreto, in base all'emendamento Scotti accettato di massima dal Governo.

CALZA BINI fa presente che anche l'Istituto delle case popolari si trova in analoga situazione.

GUARNERI ritiene che nei casi segnalati dai camerati Lantini e Calza Bini si tratti di vere e proprie vendite a pagamento dilazionato, più che di promesse di vendita.

BRIZI, *Relatore*, si associa a tale considerazione e ritiene che il decreto in esame si riferisca alle vere promesse di vendita, le quali possono diventare efficaci purchè vengano assoggettate a registrazione entro 60 giorni.

BRUCHI premesso, in tesi generale, che le promesse di vendita anche semplicemente scritte, sono suscettive di azione giudiziarie, osserva, per quanto riguarda le promesse di vendita stipulate anteriormente al 28 giugno 1940, e da registrarsi entro i 60 giorni, che esse non possono aver valore, agli effetti del decreto in discussione, che nei soli riguardi delle persone fra cui sono intervenute.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SCOTTI precisa che i casi di promesse di vendita che più frequentemente si verificano in ordine all'emendamento in discussione riguardano i proprietari di stabili o di fondi, che affittandoli pattuiscono col proprio locatario le condizioni per un trapasso della proprietà stessa. Ora quando queste promesse sono state fatte prima del 28 giugno 1940 esse sono state fatte in buona fede e quindi è giusto che siano rispettate.

Passando al secondo emendamento, presentato sotto forma di articolo 2-*bis* e diretto ad escludere dall'applicazione del decreto gli atti costitutivi di servitù o contenenti promesse di costituirli per il passaggio di condutture elettriche e simili, rileva che si tratta nella specie di atti giuridici di limitatissima portata economica, che di solito vengono sistemati con quietanza anziché con veri e propri contratti. Manca perciò di solito anche la registrazione e, ove non si desse una sanatoria a tale materia, gli industriali potrebbero subire eccessive pretese da parte dei proprietari dei terreni attraverso i quali le condutture sono state istituite.

BRIZI, *Relatore*, ritiene che giuridicamente non possa stabilirsi una eccezione per le promesse di costituzione di passaggio di condutture elettriche, senza incidere sulla portata generale rigorosa del decreto.

CENZATO si associa invece alle considerazioni del Consigliere nazionale Scotti, facendo presente che ove l'emendamento non venisse accolto, le società elettriche si troverebbero alla mercè dei proprietari, i quali non mancherebbero di profittare per accampare immoderate pretese. D'altra parte si tratta di servitù visibili ed apparenti e pertanto un proprietario prima dell'acquisto di un fondo ha la possibilità di vederle.

Raccomanda quindi che l'emendamento Scotti sia approvato, per non danneggiare una vasta rete di aziende che hanno benemerienze verso il Paese.

BRIZI, *Relatore*, nota che se è vero che molte volte si tratta di contratti di tenue portata, vero è anche che vi possono essere servitù elettriche concernenti ben vasti attraversamenti. Si dovrebbe allora fissare un minimo di valore perchè possa essere esclusa l'applicabilità del decreto.

SCOTTI insiste sulla necessità di non porre nell'imbarazzo aziende le quali hanno normalmente regolato questi rapporti con semplice quietanza, non facilmente rintracciabile anche per le fusioni di società che si sono verificate con conseguente spostamento degli ar-

chivi. D'altra parte qui la speculazione assolutamente non può esservi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare in linea di massima l'emendamento Scotti sui passaggi di condutture elettriche perchè effettivamente manca nella specie il pericolo delle speculazione.

Prende occasione anzi da tale emendamento, per confutare l'accusa che qualche volta gli è stata fatta di avere cioè bloccato con provvedimenti finanziari di guerra molte attività e di avere messo una camicia di Nesso alla vita economica del Paese.

Egli invece tutte le volte in cui non si è trovato nella necessità di adottare provvedimenti indispensabili allo scopo supremo della difesa della lira, è andato sempre incontro alle esigenze delle attività economiche nazionali.

Tornando all'emendamento Scotti ritiene che forse sarebbe opportuno fissare il minimo richiesto dal Relatore, ad esempio in lire 100.

CALZA BINI fa presente l'opportunità di estendere l'emendamento Scotti a tutti i casi di servitù di carattere immobiliare per servizi pubblici.

CENZATO prega il Ministro delle finanze di voler rinunciare alla condizione del minimo, anche perchè sorgerebbero difficoltà nel fissare se tale minimo va applicato ad esempio ai singoli pali di una conduttura o a tutta una controprestazione per la istituzione di servitù considerata nel suo complesso.

Osserva che nella massima parte dei casi si tratta di linee a bassa tensione, assai modeste, estese per migliaia di chilometri in Italia ed avviene poi spesso che il contratto sia registrato con un proprietario il quale ha venduto a un nuovo proprietario che ha a sua volta alienato. Quindi una enorme difficoltà di regolarizzare tutte queste situazioni.

PRESIDENTE prega il Ministro di considerare che, mancando in tutta questa materia l'elemento speculativo, è meglio forse non complicare con la determinazione del valore minimo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di rinunciare alla condizione del minimo di valore e di accettare l'emendamento Scotti, che peraltro egli desidera sia fuso con l'altro emendamento Scotti già in linea di massima accettato all'articolo 2.

Propone perciò la seguente formula:

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo 3:

Salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di registro per gli atti non registrati

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nei termini prescritti, le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano:

a) agli atti contenenti promessa di vendita di beni immobili o diritti immobiliari registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII;

b) agli atti costitutivi di servitù, o contenenti promessa di costituirli, per il passaggio di condutture elettriche, di gas e d'acqua, di condutture telefoniche, telegrafiche e di gome di funicolari aeree, nonché per le occupazioni necessarie a cabine, sostegni, meccanismi ed altri accessori delle dette condutture.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento così formulato.

(È approvato).

Avverte ora che la Commissione deve pronunziarsi sull'emendamento del camerata Orsolini Cencelli, di cui è stata data lettura.

ORSOLINI CENCELLI insiste sulle difficoltà in cui si sono trovati molti presidenti di enti pubblici di stipulare prima della emanazione del presente decreto.

Richiama perciò l'attenzione benevola del Ministro delle finanze, sulla opportunità che le disposizioni del decreto stesso non si applichino ai trasferimenti a favore di enti che alla data della sua pubblicazione avevano già ottenuto le regolari approvazioni da parte delle autorità tutorie, esulando anche in questo caso ogni possibilità e pericolo di speculazione. Segnala i danni già verificatisi per gli enti, in conseguenza della rigida applicazione del decreto.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, premette che tale emendamento riflette più che il presente decreto, l'altro sugli aumenti delle tasse di registro e del *plus valore*. Per ciò che riguarda il *plus valore* si richiama alla facoltà concessa al Ministro delle finanze con la legge del 1940 di esentare dalla maggiore tassa di *plus valore* gli atti di enti di pubblica attività.

Per quanto riguarda la tassa di registro dell'8 per cento si tratta di un provvedimento che colpisce ad un determinato momento, tutti, senza poter procedere a distinzioni. Non può perciò accettare l'emendamento.

ORSOLINI CENCELLI rileva che l'ente, dovendo stipulare dopo le prescritte approvazioni, viene a ritardare tale stipulazione senza sua colpa.

Comunque ritira l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge con le modificazioni già approvate all'articolo 2 del decreto-legge e che è diventato articolo 3.

Avverte che gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto diventano articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Esenzione dalle imposte di consumo a favore degli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista. (1590)

SELLANI, *Relatore*, rileva che la esenzione chiesta per gli organi del Partito dalle imposte di consumo è giustificata dal fatto che tale esenzione è stata già concessa ad altre opere del Regime come la G.I.L. e l'Opera Nazionale Dopolavoro.

D'altra parte il Partito Nazionale Fascista può bene equipararsi alle Amministrazioni dello Stato, specie dopo l'attribuzione e la qualifica di Ministro e Segretario di Stato al Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE nonostante l'ora tarda, propone che la Commissione prosegua nei suoi lavori per la discussione dei due importanti disegni di legge 1555 e 1607 concernenti i titoli azionari.

Propone anche che l'esame dei disegni di legge sui conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, delle Aziende di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sia rinviato ad altra riunione.

(La Commissione consente).

Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari. (1555) — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari. (1607)

PRESIDENTE propone che la discussione dei due disegni di legge sia abbinata per la evidente connessione della materia.

(Così rimane stabilito).

LANTINI, *Relatore*, riferisce cumulativamente sui due disegni di legge, rilevando che il secondo modifica, completa ed estende l'applicazione del primo. Il primo tratta dei titoli quotati in Borsa, istituisce un'imposta sul plus valore a scaglioni, regola le negoziazioni anche dei titoli non quotati, applica disposizioni diverse a seconda che si tratti di operazioni a premio o a riporto, istituisce un rapporto per il trasferimento dei titoli quotati in borsa di società immobiliari, e contiene altre norme regolatrici della delicata materia.

Ritiene di potersi associare alla relazione del Ministro e cioè che questi provvedimenti più che un intendimento fiscale hanno avuto quello di sopprimere la speculazione e di tutelare i titoli stessi.

Siccome però il primo provvedimento non ha avuto l'effetto sperato, è intervenuto il secondo che ha esteso l'imposizione anche ai titoli non quotati in Borsa, abolendo l'imposta a scaglioni e stabilendone una sola ad unica quota, aumentando l'imposta di negoziazione anche per i titoli nominativi parificandola cioè al 6 per mille.

I provvedimenti hanno sollevato larghi commenti, anzitutto per quanto concerne la retroattività. Si è osservato che si finiva per colpire anche i buoni risparmiatori, che non avevano nessun intento speculativo; ma è ovvio che occorre provvedere con disposizioni di carattere generale e con urgenza.

Il Relatore ha voluto sentire in proposito organi tecnici: l'associazione delle Società per azioni, le Organizzazioni sindacali ed anche alcuni camerati della Giunta del Bilancio, particolarmente competenti. Da tale collaborazione è derivata una serie di emendamenti sui due disegni di legge, che il Ministro ha in gran parte accettati.

Desidera anzi dichiarare di aver trovato il Ministro delle finanze disposto alla massima benevolenza e di ciò lo ringrazia. (*Approvazioni*).

CERUTTI GIUSEPPE ritiene di richiamare le circostanze che debbono aver presieduto a questi due decreti. La congiuntura bellica, la maggiore circolazione monetaria in rapporto al finanziamento della guerra, i maggiori mezzi liquidi in relazione al consumo delle scorte, gli eccezionali oneri fiscali colpenti gli investimenti fondiari ed immobiliari, hanno determinato nuove correnti d'acquisto per effettivi investimenti nei valori azionari, il che provocò notevoli rialzi nelle quote, con aumenti che non andarono però oltre a quelli verificatisi in alcune principali nazioni, Germania inclusa. Questa situazione avrebbe

finito con fatalmente determinare dei parallelismi o raffronti fra l'impiego in titoli a reddito variabile, raffronti che diffondendosi avrebbero potuto compromettere o ridurre l'afflusso dei capitali verso lo Stato, ove il Tesoro combatte la sua dura battaglia, non assistito, come nella precedente guerra mondiale, dai cosiddetti prestiti interalleati. Senza uno stretto e sorvegliato circuito monetario, si andrebbe all'inflazione, nel mentre sinora oltre il 90 per cento dei nuovi mezzi monetari sono rapidamente ritornati, sotto le diverse forme, alla pubblica cassa.

Il primo decreto ha stabilito un'imposta sui possessori che realizzando i loro titoli conseguivano un beneficio, ma questa imposta si è tradotta in un maggior corso di mercato dei titoli stessi, poichè il venditore vi conteggiava il nuovo onere cui era soggetto. Con il secondo decreto, si è allargata l'applicazione di questa imposta sul plus valore, ai titoli non ufficialmente quotati, e fu assoggettato il compratore ad una sovraimposta all'atto dell'acquisto e ciò a prescindere dall'esito dell'operazione.

Afferma però come queste imposizioni non possono avere che un carattere transitorio, e non debbono infirmare l'utilità fondamentale delle borse, da alcuni troppo superficialmente disconosciuta. Le borse rappresentano il veicolo per favorire i collocamenti dei prestiti nazionali e dei valori a reddito fisso e per la diffusione nel pubblico dei titoli azionari: le ricordate ottime risultanze delle pubbliche sottoscrizioni ed i cospicui capitali che si sono investiti nelle diverse intraprese per lo sviluppo dell'autarchia, trovarono, anche nei mercati finanziari, una efficace contribuzione.

Pensa che nel domani questi decreti non potranno rappresentare un nuovo indirizzo economico, poichè lo sviluppo dell'economia richiederà mercati con efficienti ed equilibrate quotazioni, con facilità di scambi, il tutto materiato da fiducia, onde convogliare il risparmio verso lo Stato per assolvere alle grandiose opere atte ad incrementare le nostre possibilità di lavoro e di reddito, ed onde far affluire i mezzi liquidi, al di fuori d'ogni immobilizzo bancario, alle industrie, alla navigazione, ai commerci, per accrescere la capacità del nostro lavoro e della nostra espansione e per aumentare e far vieppiù indipendente la nostra produzione.

Le categorie intanto hanno dato prova di disciplina e comprensione nel porre volenterosamente in atto i nuovi provvedimenti, nell'attuazione pratica non certo semplici.

Coglie la circostanza per ringraziare il Ministro delle finanze per aver nell'ultimo suo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

discorso di Milano riconosciuto che tanto la categoria degli Agenti di cambio quanto quella delle Aziende di credito hanno prestata e prestano la loro collaborazione. È sicuro che, malgrado le evidenti contrazioni di attività, questa collaborazione sarà aumentata, poichè costituisce un preciso dovere verso lo Stato. (*Applausi*).

MAZZINI dichiara che egli è rimasto preoccupato del trattamento che avrebbero avuto i titoli azionari posseduti per trapasso ereditario. È evidente che in questo caso manca ogni intento di speculazione. Quale sarà dunque il valore di riferimento al quale verranno tassate le azioni? Crede che il Ministro delle finanze non abbia nessuna intenzione di far pagare agli eredi l'imposta sul plus valore.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Se l'erede non realizza non paga plus valore.

MAZZINI domanda allora di conoscere su quali basi gli eredi pagheranno l'imposta di successione, augurandosi che il valore di riferimento sia quello corrente delle azioni al momento in cui vengono ereditate e che la ipoteca costituita dalla imposta venga detratta dal valore delle eredità.

Rileva inoltre che nel primo provvedimento non erano comprese le azioni non quotate in borsa, che invece sono comprese nella seconda legge. Ora quando c'è la borsa, il prezzo di vendita è un prezzo pubblico effettivamente realizzabile, ma quando non esistono quotazioni di borsa allora c'è pericolo che il fisco faccia delle valutazioni esagerate non corrispondenti alla realtà.

A proposito della speculazione che si vuole combattere con questo disegno di legge, rileva che i più colpiti oggi sono coloro che hanno i titoli in cassetta da 4 o 5 anni, perchè si trovano tutti davanti al muro comune del prezzo di riferimento del 1940. Questi risparmiatori non sanno oggi come comportarsi, perchè non possono capire se il Governo desidera che il risparmiatore trattenga i suoi titoli o che li realizzi; peraltro nella premessa del provvedimento, è fatto l'elogio del risparmiatore.

Sarebbe bene che il Governo dicesse una parola in proposito.

Pensa d'altra parte che la negoziazione dei titoli non meriti di essere colpita in se stessa, perchè essa crea una disponibilità in colui che vende e quindi sussiste sempre la possibilità di investimenti in titoli dello Stato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, è fermamente convinto che questi ragionamenti, che vengono fatti purtroppo usualmente, costituiscono un paradosso: in realtà se non si colpiscono gli investimenti in immobili,

titoli azionari e simili, si viene a formare un circuito di capitali all'infuori dei titoli dello Stato.

MAZZINI non consente in questa affermazione e cita al riguardo alcuni esempi. Si rende conto in ogni modo della necessità di favorire l'afflusso di capitali ai titoli pubblici, e si compiace vivamente dell'opera che in tal senso svolge il Ministro delle finanze. Prende anzi occasione per esprimere al Ministro di Revel l'ammirazione e la simpatia con la quale tutti assistono al suo lavoro serio e sereno che lo fa annoverare fra gli uomini più altamente benemeriti del Paese in guerra. (*Vivi applausi*).

Si augura tuttavia che venga anche data tutta la necessaria importanza all'attività industriale della Nazione. Forse la battaglia più grave del dopo guerra sarà quella che dovrà essere sostenuta dall'industria italiana ed è quindi fin da ora necessario di evitare quei disastrosi errori commessi durante e dopo la passata guerra che furono corretti soltanto dall'avvento di Mussolini al Governo, mentre la demagogia dei diversi Nitti e Giolitti stava per aprire un baratro alla vita economica del Paese.

Afferma che finita la guerra l'Italia deve contare oltrechè sui campi anche sulle officine e perciò non si devono allontanare dalla economia industriale quei risparmiatori che volontariamente si erano avvicinati all'industria, la quale — salvo qualche eccezione — ha dato prova di capacità e di dirittura.

Egli peraltro non chiede privilegi per gli industriali; ma adempie ad un dovere invocando che il risparmio investito nell'industria italiana non sia colpito più duramente degli altri investimenti. Gli industriali costituiscono una massa di combattenti, che soltanto con il loro altissimo spirito patriottico superano oggi gravi difficoltà e concorrono anche essi al duro cammino per raggiungere la sicura Vittoria. Più che colpirli sarebbe giusto aiutarli. (*Vive approvazioni*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, deve anzitutto un vivo ringraziamento al Relatore che si è accinto all'ardua fatica di illustrare i provvedimenti con una piena comprensione di essi. Dichiara che nessuno poteva riferire meglio del camerata Lantini, che avendo completata la sua esperienza come Ministro delle corporazioni per molti anni, ha vissuto i settori di attività che sono regolati dai provvedimenti in esame.

Ringrazia anche il camerata Cerutti per aver voluto illustrare con chiara parola la fondamentale bontà del provvedimento preso in

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

esame ed il camerata Mazzini per le parole gentili e benevole rivolte alla sua persona e per la critica equanime che consente di chiarire diversi punti.

Anzitutto per ciò che riguarda il valore da attribuire ai titoli nei casi di successione è chiaro che il plus valore non viene colpito, a meno che non vi sia un realizzo dei titoli.

Circa il valore da attribuire al titolo, se cioè quello pieno quale risulta dalla quotazione di borsa nel momento della morte del *de cuius* oppure con la decurtazione dell'imposta, riconosce che si tratta di un quesito sottile e si riserva di chiarirlo e risolverlo in sede di norme esecutive.

Afferma ancora una volta che egli non intende affatto colpire o menomare l'industria; se mai l'azionista. In tutti questi provvedimenti egli si è sempre preoccupato di evitare per quanto possibile di recare danno anche indiretto all'attività industriale, perchè egli si rende perfettamente conto della necessità assoluta di incrementare l'industrializzazione del Paese, non potendo l'agricoltura essere da sola al servizio dell'economia nazionale. Dichiarò anzi che l'Italia non potrà essere veramente unificata, sebbene sia già unita, finchè tutta la Nazione non diventi omogenea nella sua potenzialità economica e sociale. (*Vive approvazioni*).

Per decisione del Duce è posto allo studio, infatti, il problema dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Dichiara che i provvedimenti in esame hanno precisamente l'aspetto contingente posto in rilievo dal camerata Cerutti ed hanno lo scopo di evitare che fra i vari investimenti il titolo di Stato sia quello meno preferito. Vuole ancora una volta chiarire che allorquando si vendono titoli di Stato per comprare titoli azionari o beni stabili o terre, il valore delle cose ad ogni vendita cresce e si verifica quindi un vero processo di inflazione. Di qui la necessità di evitare questo gonfiamento dei valori attraverso i vari trasferimenti.

Per quanto concerne i titoli non quotati in borsa rileva che se si tratta di Società immobiliari c'è l'esame del Comitato peritale. Se si tratta invece di Società non immobiliari, il fisco deve riferirsi al fissato bollato e poichè il valore del fissato bollato è colpito dal 4 per cento, a tale onere non si sfugge. Per il resto il fisco non può che rimettersi alla buona fede delle parti contraenti.

Circa la situazione dei risparmiatori che hanno i titoli in cassetta, aumentati di valore rispetto al 30 settembre 1940, afferma di non poter far loro un trattamento speciale. Ritiene

del resto che alla fine della congiuntura, il risparmiatore non sarà colpito per la semplice ragione che i titoli torneranno a quotazioni normali.

MOLFINO osserva che vi sono aziende industriali e famiglie che hanno trasferito ai loro figli determinati pacchetti azionari. I figli minori vivono sul reddito di questi titoli azionari e non li possono vendere. Si tratta in genere di fedeli azionisti che hanno i dividendi bloccati e sono costretti a pagare una forte tassa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che nessun sacrificio subiranno se conserveranno i titoli.

Quanto al blocco dei dividendi nota che esso avrà fra l'altro il benefico effetto di aumentare le riserve e ciò consentirà alla fine della congiuntura di affrontare meglio i problemi della pace.

PRESIDENTE prega la Commissione di passare all'esame particolare dei due disegni di legge, cominciando dal n. 1555, concernente l'istituzione di un'imposta sul plus valore dei titoli azionari.

Avverte che su questo disegno di legge sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti concordati col Governo.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, n. 1, lettera b), alle parole: successivamente al, sono sostituite le parole: a decorrere dal;

ed al n. 8 sono soppresse le parole: in inchiestro.

LANTINI.

All'articolo 9, il comma primo è sostituito col seguente:

Le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, già prorogate con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1942-XX ed estese anche alle società immobiliari di cui al precedente articolo 8.

LANTINI.

Allo stesso articolo 9, comma secondo, alle parole: Le richiamate agevolazioni tributarie, sono sostituite le parole: Le disposizioni surrichiamate.

LANTINI.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Allo stesso articolo 9, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

L'accollo ai soci di debiti delle Società, derivante dalla assegnazione di beni immobili, è esente dall'imposta di registro fino a concorrenza della parte che corrisponde alla quota di partecipazione del socio.

Quando l'aliquota di passività accollata sia uguale o inferiore alla quota di partecipazione del socio, è dovuta la sola imposta fissa di registro.

Le assegnazioni ai soci effettuate ai sensi del presente articolo sono esenti, per quanto riflette il plusvalore degli immobili assegnati rispetto al valore d'inventario, dalla imposta di ricchezza mobile, dalla imposta del 20 per cento sui frutti dei titoli e dalla imposta straordinaria progressiva sui dividendi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano solo quando i soci assegnatari o precedenti siano persone fisiche.

LANTINI.

All'articolo 11, il comma 7° è sostituito col seguente:

Nel caso di contrattazione fra privati, il compratore è solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento dell'imposta.

LANTINI.

Inoltre il camerata Guarneri ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, dopo il comma 2°, inserire il seguente terzo comma:

Quando la valutazione del titolo agli effetti dell'imposta di negoziazione non sia stata determinata dal Collegio peritale di cui all'articolo 9 del citato Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, il contribuente può chiedere che il valore di riferimento sia stabilito dal detto Collegio peritale.

GUARNERI.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento proposto dal Relatore all'articolo 2, n. 1, lettera b).

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, presenta poi il seguente emendamento allo stesso articolo 2:

Il n. 7 è sostituito col seguente:

Per i contratti posti in essere direttamente fra privati senza l'intervento di un agente di

cambio, il valore di riferimento si presume non superiore alla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940, di cui al n. 1, lettera a), mentre il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli, raggiunta nella borsa più vicina al domicilio del venditore, nel giorno della contrattazione.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento del Relatore inteso a sopprimere al n. 8 dell'articolo 2 le parole « in inchiestro ».

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare gli emendamenti proposti dal Relatore all'articolo 9, tranne la parte che si riferisce all'accollo ai soci di debiti della società. È convinto che durante la congiuntura in atto si debbano colpire le cose più che le persone. Alla fine della congiuntura si dovranno invece colpire gli aumenti delle ricchezze personali.

Propone che tutto l'articolo 9 abbia la seguente definitiva formulazione:

« Le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, già prorogate con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1942-XX, ed estese anche alle società immobiliari di cui al precedente articolo 8.

« Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche agli atti posti in essere dopo la scadenza preveduta dalla citata legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204.

« Le assegnazioni di beni immobili effettuate a norma del presente articolo sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per cento, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, dalla imposta di ricchezza mobile, dalla imposta del 20 per cento sui frutti dei titoli e dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano solo quando i soci assegnatari o precedenti sono persone fisiche ».

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento proposto dal Relatore per la sostituzione del comma 7°

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'articolo 11, che dovrebbe avere la seguente formulazione:

« Nel caso di contratti posti in essere direttamente fra privati, il compratore è solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento dell'imposta ».

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E approvato).

Ricorda ancora che il camerata Guarneri ha presentato un emendamento all'articolo 7 per inserire dopo il 2° comma il seguente 3° comma:

« Quando la valutazione del titolo agli effetti dell'imposta di negoziazione non sia stata determinata dal Collegio peritale di cui all'articolo 9 del citato Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, il contribuente può chiedere che il valore di riferimento sia stabilito dal detto Collegio peritale ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non poter accettare tale emendamento.

GUARNERI lo ritira.

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge con gli emendamenti testè approvati. (*Vedi Allegato*).

Invita ora la Commissione ad esaminare in particolare il disegno di legge n. 1607, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari (Conversione del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014).

Avverte che su tale disegno di legge sono stati presentati dal Relatore i seguenti emendamenti concordati col Governo:

All'articolo 1, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

Ove peraltro l'acquisto dei titoli abbia avuto luogo senza l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito il valore di riferimento è costituito dal valore risultante dall'ultima valutazione definitiva effettuata dal Comitato Direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.

LANTINI.

All'articolo 2, comma terzo, dopo le parole: iscritta nell'albo di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, sono aggiunte le parole: oppure di altre aziende di credito o di commissionari espressamente designati con decreto del Ministro per le finanze.

All'articolo 3, il comma secondo è sostituito col seguente:

L'imposta, di cui all'articolo 2, è dovuta sul maggior valore di cessione, decurtata dell'ammontare della sovrimposta di negoziazione, di cui all'articolo 11, nella misura proporzionale uniforme del 20 per cento.

All'articolo 4 è aggiunto il seguente secondo comma:

Ove la prima vendita successiva alla ammissione dei titoli la quotazione in borsa abbia per oggetto titoli acquistati dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, con l'intervento di un agente di cambio o di una azienda di credito, il valore di riferimento è costituito dal prezzo di acquisto risultante dal foglietto bollato emesso a norma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge citato.

All'articolo 6, lettera a), dopo le parole: di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, sono aggiunte le parole: o di altre aziende di credito o commissionari espressamente designati con decreto del Ministro delle finanze.

All'articolo 11, comma primo, alle parole: come pure per le cessioni dei diritti, sono sostituite le seguenti: è dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 4 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, sotto deduzione del valore nominale o di emissione dello stesso; la stessa sovrimposta è dovuta per ogni cessione dei diritti di opzione.

LANTINI.

All'articolo 12, comma secondo, dopo le parole: in linea retta ed a, sono aggiunte le seguenti parole: quelle poste in essere a.

Allo stesso articolo 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente:

Sono esenti i trasferimenti per causa di morte dei titoli azionari di cui al citato articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

Al comma terzo, alle parole: nel giorno della donazione, sono sostituite le seguenti: nel giorno della permuta o della donazione.

LANTINI.

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

Nel caso di titoli non quotati in borsa, il prezzo di cessione, tanto per le permutate che per le donazioni, è rappresentato dal va-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lore risultante dalla più recente valutazione resasi definitiva dei titoli stessi effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione.

LANTINI.

CERUTTI GIUSEPPE sull'articolo 1^o, visto che nell'emendamento oltre agli agenti di cambio sono state incluse anche le aziende di credito ritiene che debbono essere inclusi anche i commissionari di borsa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta e propone che il comma da aggiungere all'articolo 1^o, lettera a), abbia la seguente formulazione:

« Ove peraltro l'acquisto dei titoli abbia luogo senza l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o di azienda di credito o di commissionario di borsa espressamente designati con decreto del Ministro delle finanze, il valore di riferimento è costituito dal valore risultante dall'ultima valutazione definitiva effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli ».

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

CERUTTI GIUSEPPE, sullo stesso articolo 1, lettere b), domanda che cosa si intende per ultima valutazione: se quella precedente alla negoziazione o quella precedente alla entrata in vigore del decreto-legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Quella precedente alla negoziazione.

CERUTTI GIUSEPPE, sull'articolo 2 del decreto-legge, osserva che bisognerebbe meglio armonizzarne il contenuto, essendo difficile accertare se la contrattazione è stata fatta in borsa o fuori borsa. Con questa specificazione si è forse inteso riferirsi ai contratti stipulati direttamente fra privati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, per semplificare propone la soppressione del 2^o comma.

PRESIDENTE pone a partito la proposta che assorbe l'emendamento Lantini.

(È approvata).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento proposto dal Relatore all'articolo 3 nella seguente forma:

L'articolo 3 è sostituito col seguente:

L'articolo 3 dello stesso Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, è sostituito come segue:

« L'imposta di cui all'articolo 2 è dovuta nella misura proporzionale uniforme del 20 per cento e si applica sul maggior valore di cessione, dedotto da tale valore l'ammontare della sovrimposta di negoziazione corrisposta a norma dell'articolo 11 ».

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, all'articolo 4 propone che, invece dell'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore, sia approvato il seguente emendamento:

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

Ove la prima vendita successiva all'ammissione dei titoli alla quotazione in borsa abbia per oggetto titoli acquistati dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento è costituito dal prezzo di acquisto risultante dal foglietto bollato emesso a norma dell'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

Per le prime vendite suddette che abbiano per oggetto titoli acquistati dopo l'entrata in vigore della presente legge, la norma di cui al precedente comma trova applicazione solo nel caso in cui il foglietto bollato d'acquisto sia stato posto in essere con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o di altra azienda di credito o di un commissionario di borsa espressamente designati con decreto del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

MAZZINI, sull'articolo 6 del decreto, osserva che, mentre il primo provvedimento aveva stroncato e resa impossibile la speculazione al ribasso, che si concreta nelle vendite allo scoperto, con questo articolo 6 del secondo provvedimento si viene in sostanza a riconoscere e a codificare la speculazione al ribasso.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che anch'egli è rimasto perplesso nel dover parlare in una legge di ven-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dite allo scoperto; ma nella pratica borsistica è notorio che la speculazione al ribasso esiste e non si può quindi ignorarla, bensì è bene disciplinarla.

Essa è colpita nella misura del 4 per cento prima sul valore del titolo e poi nella misura del 20 per cento sui profitti speculativi realizzati.

CERUTTI GIUSEPPE osserva che le vendite allo scoperto sono ammesse e disciplinate in tutte le borse del mondo dei valori e delle merci. Esse servono, come del resto anche le compre, a frenare le esagerate oscillazioni tanto in ribasso quanto in aumento. Queste operazioni assicurando la continuità delle contrattazioni, moderano le repentine e dannose oscillazioni in entrambi i sensi, ed attraverso la continuità che danno al mercato, facilitano gli effettivi investimenti e disinvestimenti. Purtroppo le nuove disposizioni fiscali, incidenti su tutti gli affari, paralizzano queste funzioni equilibratrici, e le oscillazioni dei corsi diventeranno indubbiamente più ampie, poichè verranno a mancare tutte le contrattazioni intermedie che proficuamente avvicinano le controparti. Ed invero gli oneri fiscali colpendo le singole operazioni di compra e vendita sono tanto gravi da annullare ogni possibilità di movimento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, sempre sull'articolo 6, propone in sostituzione dell'emendamento presentato dal Relatore, il seguente:

All'articolo 6, lettera a), dopo le parole: di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, sono aggiunte le parole: o di altre aziende di credito o di commissari di borsa, le une e gli altri espressamente designati con decreto del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento proposto dal Relatore all'articolo 11, purchè la sovrapposta di negoziazione sia fissata nella misura del 5 per cento invece di quella proposta del 4 per cento.

CERUTTI GIUSEPPE vorrebbe però che il 4 per cento rimanesse per le negoziazioni dei diritti di opzione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta tale proposta e propone il seguente testo in sostituzione del 1° comma dell'articolo 11 del decreto:

All'articolo 11, il 1° comma è sostituito col seguente:

Indipendentemente dall'imposta di negoziazione di cui all'articolo precedente e dall'imposta stabilita dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, dovuta nella misura stabilita dall'articolo 3 del presente decreto, per ogni cessione dei titoli azionari indicati all'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, siano o meno quotati in borsa, compresi anche i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello stesso Regio decreto-legge citato, è dovuta una sovrapposta di negoziazione nella misura del 5 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, dedotto da tale prezzo o valore il valore nominale del titolo stesso.

Per le cessioni dei diritti di opzione la detta sovrapposta è stabilita nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare gli emendamenti proposti dal Relatore all'articolo 12.

Di tale articolo, per altro, propone il seguente nuovo testo:

L'articolo 12 è sostituito col seguente:

Le permutate dei titoli azionari di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, costituiscono, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore di cui all'articolo 2 dello stesso Regio decreto-legge ed all'articolo 1 del presente decreto, nonchè agli effetti dell'applicazione della sovrapposta di negoziazione di cui all'articolo 11 del presente decreto, due distinti contratti soggetti ciascuno alla imposta e sovrapposta.

Costituiscono del pari cessioni soggette ad imposta ed a sovrapposta le cessioni dei titoli di cui sopra, in estinzione di debiti o in pagamento di prezzo nelle vendite mobiliari o immobiliari, come pure le donazioni dei titoli stessi, e ciò indipendentemente dall'imposta di registro dovuta sugli atti relativi. Per quanto riguarda le donazioni, è fatta eccezione per quelle, risultanti da atto registrato, poste in essere fra ascendenti e discendenti in linea retta e per quelle poste in essere a contemplazione di matrimonio.

Sono esenti dall'imposta e dalla sovrapposta i trasferimenti, per causa di morte,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dei titoli azionari di cui al citato articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

Il prezzo di cessione, tanto nel caso di permuta che di donazione, è rappresentato dalla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nel giorno della permuta o della donazione, nella borsa più vicina al luogo in cui è stata effettuata la permuta o la donazione medesima. Ove la permuta o la donazione abbia per oggetto titoli non quotati in borsa, il prezzo di cessione è rappresentato dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

LANTINI, *Relatore*, propone l'aggiunta al decreto di un articolo 15 del tenore seguente:

All'articolo 15, dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

Il Governo del Re è autorizzato a riunire ed a coordinare in unico testo le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647 e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, e nelle relative leggi di conversione in legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, lo accetta.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge con gli emendamenti testè approvati dalla Commissione. (*Vedi Allègato*).

La riunione termina alle 15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani da 140,000,000 a 200,000,000. (1606)

ART. 1.

È autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. I.) da lire 140,000,000 a lire 200,000,000.

ART. 2.

All'aumento del capitale dell'Azienda potranno partecipare, unitamente allo Stato, istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione per una quota non superiore al quaranta per cento.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 1024, è sostituito dal seguente:

L'Azienda ha lo scopo di promuovere la ricerca e la coltivazione di giacimenti di minerali metallici nel Regno d'Italia, nel Regno di Albania, nelle Colonie ed all'estero.

ART. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad accordare mutui per l'anno 1941-XIX agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari per la complessiva somma di lire 250 milioni. (1605)

ARTICOLO UNICO.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a destinare alle operazioni di mutui fruttiferi per l'edilizia

popolare, superando, ove occorra, il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, la somma di lire 250 milioni a favore degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari.

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili. (1588)

ARTICOLO UNICO

Le disposizioni di cui alla legge 18 agosto 1940-XVIII, n. 1196, sono estese ai cittadini divenuti invalidi e, in caso di morte, ai loro congiunti, per fatti ovunque avvenuti, dal 1° settembre 1939-XVII al 10 giugno 1940-XVIII, ad opera di Forze armate nazionali od estere, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

L'estensione di cui alla presente legge riguarda anche i casi di morte e di invalidità, derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, comunque subiti all'estero, in occasione di guerra.

Provvedimenti finanziari per il comune di Bari. (1585)

ART. 1.

I resti di capitale al 1° gennaio 1941-XIX, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Bari, saranno trasformati in nuovi prestiti al 5.80 per cento ammortizzabili in 50 anni dalla data suindicata.

In considerazione dei saggi d'interesse dei mutui da trasformare e tenuto conto del residuo periodo di ammortamento dei mutui stessi, l'annualità verrà ridotta, per i primi

10 anni, di una quota corrispondente agli interessi dell'1.6597 per cento.

Per le operazioni assistite da contributo statale, questo resterà invariato nell'importo e nella durata, ed i nuovi mutui riguarderanno solo la quota a carico dell'Ente mutualario.

ART. 2.

Gli atti relativi alle operazioni di cui all'articolo precedente, per il raggiungimento dei fini previsti nella presente legge, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari, eccetto quella generale sull'entrata.

Ove peraltro occorra la registrazione di tali atti, essa è soggetta alla imposta fissa di registro ed ipotecaria di lire 20 per ciascuna formalità.

Proroga del termine stabilito per l'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati della zona Cortesella in Como. (1592)

ARTICOLO UNICO.

Le costruzioni di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 661, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle sovrimposte comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 24 marzo 1941-XIX, ma entro il 24 marzo 1944-XXII, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza dell'esenzione stessa dal 25 marzo 1941-XIX.

Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali. (1618)

ARTICOLO UNICO.

Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 23 marzo 1941-XIX, i redditi delle imprese nazionali di pesca e piscicoltura sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, nella misura del 60 per cento per le aziende con redditi superiori a lire 24,000 e del 70 per cento per le aziende con redditi fino al predetto limite di lire 24,000.

Proroga, per un periodo di due anni, delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio stabilite dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718. (1595)

ARTICOLO UNICO

Il termine indicato all'articolo 1 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718, circa la messa in servizio di scafi di qualsiasi tonnellaggio con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca e per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli, è prorogato al 31 dicembre 1943-XXII.

Sospensione dell'effettuazione della Lotteria Esposizione di Roma. (1589)

ART. 1.

È sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, convertito in legge con la legge del 19 gennaio 1939-XVII, n. 102, concernente la istituzione di una terza lotteria nazionale denominata Lotteria E. 42 ed alla legge 5 dicembre 1940-XIX, n. 1756, con la quale venne cambiata la denominazione della Lotteria E. 42 in quella di « Lotteria Esposizione Roma » e fu autorizzata la effettuazione di questa fino all'anno successivo a quello in cui avrà termine l'Esposizione Universale ed Internazionale di Roma.

ART. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'Africa Italiana e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato ed ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sarà emanato un nuovo regolamento che stabilirà le norme per la effettuazione, durante la sospensione, delle altre due lotterie nazionali, Automobilistica di Tripoli ed Ippica di Merano, le modalità di esse, la emissione ed il prezzo dei biglietti, la quota per le spese inerenti alla organizzazione e il riparto fra gli enti beneficiari del ricavato della vendita dei biglietti.

ART. 3.

I premi spettanti ai possessori dei biglietti vincenti delle lotterie di Tripoli e Merano restano esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1941-XIX.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1563)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 luglio 1941-XIX, n. 823, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 717, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42. (1545)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 717, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1941-XIX, n. 782, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42. (1550)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1941-XIX, n. 782, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

Variations allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1629)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Regio Istituto agronomico per l'Africa italiana, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma statale della strada e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

ART. 4.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 delle seguenti somme, occorrenti per fronteggiare le esigenze sotto indicate:

Ministero delle finanze

lire 500,000 da erogare a favore del Partito nazionale fascista per l'attuazione di corsi di addestramento ai fini della formazione di personale specializzato per la mobilitazione civile;

lire 5,000,000 per i servizi relativi alle migrazioni all'estero degli operai italiani per lavori di carattere temporaneo;

lire 6,200,000 per l'acquisto di uno stabile in Roma in via Monte Parioli, da destinare a sede della Legazione di Croazia.

Ministero degli affari esteri

lire 5,000,000 per contributo a favore dell'Ente Alberghiero Albania;

lire 1,500,000 per contributo straordinario a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura in Roma.

Ministero dell'educazione nazionale

lire 10,000,000 per l'istruzione elementare, media e superiore nel territorio della Dalmazia e in quello annesso alla provincia di Fiume.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI*Ministero della cultura popolare*

lire 540,000 per contributo a favore del Centro sperimentale di cinematografia.

ART. 5.

Per l'attuazione di studi e ricerche minerarie nell'isola d'Elba è autorizzata la spesa di lire 2,800,000 da stanziare negli stati di previsione del Ministero delle finanze in ragione di lire 900,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43 e di lire 1,000,000 per l'esercizio 1943-44.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare la somma di lire 10,000,000 dall'avanzo di gestione dell'esercizio 1940-41 per versarla al Tesoro a scomputo delle sovvenzioni ricevute per la sistemazione ed il completamento della rete telefonica nazionale.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 7.

Per la provvista di automezzi per i servizi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale è autorizzata la spesa di lire 4,166,750 da stanziare negli stati di previsione del Ministero delle finanze per gli esercizi 1941-42 e 1942-43 in ragione di rispettive lire 2,000,000 e lire 2,166,750.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

È autorizzata la spesa di lire 791,600 per provvedere alla riparazione e ripulitura dei mobili ed all'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Sassari.

Tale spesa graverà sui fondi assegnati al capitolo 41 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1941-42.

ART. 9.

L'integrazione a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di

Zara e dei Comuni della provincia stessa, di cui all'articolo 2 della legge 15 maggio 1941-XIX, n. 498, è stabilita per l'anno 1941 nella misura di lire 2,118,735.

ART. 10.

Lo stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero della cultura popolare in base all'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1569, per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 18, n. 2, del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287, è elevato per l'esercizio 1941-42 da lire 6,500,000 a lire 7,500,000.

La maggiore assegnazione di cui sopra e quella analoga autorizzata con l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 413, saranno destinate all'erogazione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, comma secondo, del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440.

ART. 11.

È aumentata di lire 4,781,000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

ART. 12.

Per il riordinamento delle collezioni del Gabinetto nazionale delle stampe è autorizzata la spesa di lire 500,000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, in ragione di lire 100,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1945-46.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

Lo Stato è autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione al capitale azionario della Società Anonima di Navigazione Eritrea (S. A. N. E.), entro la spesa complessiva di lire 1,378,904.50 in corrispondenza dei dividendi maturati e che matureranno, a partire da quello relativo all'esercizio 1939, sulle azioni della Società medesima di propria pertinenza.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dal presente articolo.

ART. 14.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze di un contributo fino al limite massimo di lire 36,000,000 a favore dell'Alto Commissariato per la provincia di Lubiana per occorrenze relative al funzionamento dei servizi civili nella provincia stessa.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 15.

L'annuo sussidio a favore dell'Istituto nazionale fascista per gli orfani e le orfane

degli impiegati civili dello Stato, stabilito in lire 300,000 con il Regio decreto-legge 6 gennaio 1927-V, n. 12, è elevato a lire 600,000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

In dipendenza delle maggiorazioni disposte per le pensioni di guerra con la legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 67, il fondo annuo consolidato iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per le pensioni medesime ai termini del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 630, è elevato da lire 750 milioni a lire 950 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1941-42.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 140. — Rimborso, da aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	L.	600,000
Capitolo n. 142. — Rimborsi e consorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nelle stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	»	583,000
Capitolo n. 320-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Importo dei mutui concessi al Ministero degli affari esteri dalla Cassa depositi e prestiti o da altri enti autorizzati per la concessione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinarsi a sede delle Case per gli italiani all'estero (articolo 10 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 36).		<i>per memoria</i>
Capitolo n. 392. — Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc.	»	200,000,000
Totale . . .	L.	<u>201,183,000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 28. — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	L.	<u>48,850,000</u>
--	----	-------------------

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 40. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	L.	83,500
Capitolo n. 41. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	470,000
Capitolo n. 47. — Premi di operosità e rendimento, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	1,440,000
Capitolo n. 48. — Indennità di missione, di trasferta, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	27,000
Capitolo n. 50. — Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato	»	120,000
Capitolo n. 51. — Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato, ecc.	»	500,000
<i>Da riportare</i> . . .	L.	<u>2,640,500</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 2,640,500
Capitolo n. 58. — Retribuzione al personale non di ruolo, ecc. (Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra)	»	700,000
Capitolo n. 62. — Sussidi al personale in servizio del Sottosegretariato ed alle loro famiglie	»	20,000
Capitolo n. 63-bis. — Spese casuali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra	»	84,000
Capitolo n. 73. — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	40,000
Capitolo n. 77. — Premi di operosità e di rendimento al personale (Commissariato generale per la pesca).	»	10,000
Capitolo n. 79. — Spese per fitto, ecc. della sede del Commissariato generale e degli uffici dipendenti	»	83,000
Capitolo n. 84. — Spese per il funzionamento della segreteria, ecc. (Commissione suprema di difesa)	»	7,000
Capitolo n. 93. — Assegni fissi al personale, ecc. (M. V. S. N.)	»	15,000,000
Capitolo n. 97. — Spese per le opere assistenziali, ecc. (M. V. S. N.)	»	600,000
Capitolo n. 100. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M. V. S. N.)	»	2,500,000
Capitolo n. 101. — Provvista e manutenzione di mobili di ufficio, ecc. (M. V. S. N.)	»	500,000
Capitolo n. 102. — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, ecc.	»	350,000
Capitolo n. 111. — Spese per gli impianti dei campi di tiro, ecc.	»	1,847
Capitolo n. 123. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	1,000,000
Capitolo n. 128. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc.	»	70,000
Capitolo n. 151. — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, ecc.	»	235,166
Capitolo n. 160. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	3,250,000
Capitolo n. 162. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	»	1,790,000
Capitolo n. 171. — Spese casuali	»	1,000,000
Capitolo n. 194. — Spese di ufficio, ecc. fornitura e manutenzione di macchine, di mobili, ecc.	»	540,000
Capitolo n. 195. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc.	»	500,000
Capitolo n. 200. — Indennità di viaggio e soggiorno per ispezioni nell'interesse del servizio per la finanza locale, ecc.	»	25,000
Capitolo n. 206. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, ecc.	»	40,000
Capitolo n. 209. — Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto, ecc. - Rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute dai ricevitori del lotto, ecc.	»	125,000
Capitolo n. 211. — Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali per il servizio del lotto, ecc.	»	90,000
Capitolo n. 224. — Casermaggio, materiali, ecc. (Regia guardia di finanza)	»	12,000,000
Capitolo n. 231. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc.	»	500,000
Capitolo n. 236. — Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale.	»	770,000
Capitolo n. 256. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Tasse)	»	400,000
Capitolo n. 269. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali, ecc.	»	165,532
Capitolo n. 278. — Spese di amministrazione, miglioramento, ecc. - Canali Cavour	»	400,000
	<i>Da riportare</i> . . .	L. 45,437,045

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 45,437,045
Capitolo n. 294. (<i>modificata la denominazione</i>) — Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico — Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali — Imposte consorziali — Imposta ordinaria sul patrimonio — Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	»	24,000,000
Capitolo n. 295. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.	»	245,000
Capitolo n. 320. — Acquisto di materiale, ecc. per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte di fabbricazione	»	100,000
Capitolo n. 322. — Fitto di locali per gli uffici esterni (Dogane e imposte di fabbricazione)	»	225,000
Capitolo n. 327. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per la adulterazione degli spiriti, ecc.	»	5,000,000
Capitolo n. 338. — Stipendi ed assegni fissi al personale albanese in servizio nelle dogane di Albania	»	125,000
Capitolo n. 339. — Premi di operosità e di rendimento al personale albanese in servizio nelle dogane di Albania	»	40,000
Capitolo n. 340. — Indennità di tramutamento, ecc. (Dogane Albania)	»	10,000
Capitolo n. 342. — Mercedi alle visitatrici doganali albanesi	»	12,500
Capitolo n. 343. — Indennità di giro, ecc. (Dogane Albania)	»	4,000
Capitolo n. 345. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Dogane Albania)	»	35,000
Capitolo n. 346. — Fitto di locali (Dogane Albania)	»	146,250
Capitolo n. 377. — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di lire 29 milioni per il completamento, ecc. dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo ospedale dello Scudillo, ecc.	»	39,896
Capitolo n. 413- <i>septies</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma da erogare a favore del Partito nazionale fascista per l'attuazione di corsi di addestramento ai fini della formazione di personale specializzato per la mobilitazione civile	»	500,000
Capitolo n. 415. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfanani di guerra, ecc.	»	5,000,000
Capitolo n. 416. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	»	500,000
Capitolo n. 425- <i>bis</i> (<i>di nuova istituzione</i> — <i>sotto la nuova sottorubrica « Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione »</i>). — Assegnazione per i servizi relativi alle migrazioni all'estero di operai italiani per lavori di carattere temporaneo	»	5,000,000
Capitolo n. 427- <i>bis</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Sussidi ai lavoratori della pesca ed alle loro famiglie nei casi di infortunio sul lavoro o di rischi marittimi	»	50,000
Capitolo n. 431- <i>bis</i> — Personale — Stipendi, retribuzioni ed assegni vari di carattere continuativo (Governo della Dalmazia)	»	400,000
Capitolo n. 432. — Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra, ecc.	»	200,000,000
Capitolo n. 474- <i>bis</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per l'acquisto di un fabbricato in Roma, in via Monte Parioli, da destinare a sede della Legazione di Croazia	»	6,200,000
Capitolo n. 510. — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del lavoro in relazione alla somma di lire 20.000.000 assegnata dalla Banca medesima per operazioni di credito relative ad opere di bonifica peschereccia, ecc.	»	250,000
Capitolo n. 520. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare, ecc.	»	200,000,000

Da riportare . . . L. 493,319,691

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Riporto . . . L. 493,319,691

Capitolo n. 566 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Somma da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio di cittadini germanici ed allogeni alto-atesini, ecc.	»	123,323
Capitolo n. 574 (<i>aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione</i>). — Assegnazioni straordinarie per l'impianto e la manutenzione dei campi di tiro a segno (articolo 23 del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 792; articolo 7 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 460 e articolo 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 660)	»	1,250,000
Capitolo n. 661 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle dogane e imposte indirette.	»	1.000,000
Capitolo n. 662 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spese per l'adattamento e l'arredamento dei locali da destinare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, ecc.	»	1,000,000
Capitolo n. 663 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spese per occupazione ed espropriazione di terreni, piccola manutenzione della linea e degli edifici doganali, spese per il funzionamento degli uffici doganali per la zona franca del Carnaro	»	50,000
Capitolo n. 665 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spese varie, ecc. per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dall'approvvigionamento di talune merci estere, ecc.	»	800,000
Capitolo n. 666 (<i>aggiunto - in conto competenza, modificata la denominazione</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	7,940,254
Totale degli aumenti . . .	L.	<u>505,483,268</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 299. — Spese e premi nella ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte, ecc.	L.	40,650
Capitolo n. 429 (<i>soppresso</i>). — Assegnazione per la costruzione di un nuovo campo di tiro in Torino, ecc.	»	1,250,000
Capitolo n. 495. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di lire 29,000,000 per il completamento, ecc. dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo ospedale dello Scudillo, ecc.	»	146,819
Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>1,437,469</u>

c) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 191. — Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740.	
Capitolo n. 202. — Spese per il funzionamento della Commissione di cui alla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 685 - Spese di arredamento, stampati, pubblicazioni, materiale vario, manutenzione, di ufficio ed altre inerenti al servizio centrale delle imposte di consumo (legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901) (<i>Spesa d'ordine</i>).	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento* :

Capitolo n. 13. — Spese casuali	L.	8,000
Capitolo n. 21-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati per il funzionamento, la direzione e la vigilanza degli organi giudiziari nell'attuazione del nuovo ordinamento e dei Codici fascisti	»	18,500,000
Capitolo n. 22. — Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari, ecc.	»	200,000
Capitolo n. 33. — Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc.	»	10,000
Capitolo n. 34. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc.	»	10,000
Capitolo n. 38. — Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc.	»	608,000
Capitolo n. 39. — Premi di operosità e di rendimento da corrispondere al personale addetto ai servizi relativi ai revisori dei conti, ecc.	»	95,000
Capitolo n. 57 (<i>aggiunto — in conto competenza — modificata la denominazione</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	1,500,000
Totale	L.	<u>20,931,000</u>

b) *Capitoli di nuova istituzione* :

Capitolo n. 39-bis — Spese per i servizi relativi agli iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, concernente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica	<i>per memoria</i>
Capitolo n. 39-ter. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi relativi alla compilazione degli elenchi speciali previsti dalla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, concernente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica	<i>per memoria</i>

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento* :

Capitolo n. 7. — Manutenzione ordinaria degli stabili, ecc.	L.	20,000
Capitolo n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	250,000
Capitolo n. 14. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	770,000
Capitolo n. 16. — Spese casuali	»	70,000
Capitolo n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	250,000
Capitolo n. 26. — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	»	550,000
Capitolo n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc. agli agenti diplomatici e consolari	»	1,000,000
Capitolo n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria	»	500,000
Capitolo n. 31. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, ecc.	»	280,000
Capitolo n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	1,000,000
Capitolo n. 71 (<i>modificata la denominazione</i>). — Indennità di missione e di trasferimento al personale in servizio in Albania	»	100,000
<i>Da riportare</i>	L.	<u>4,790,000</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 4,790,000
Capitolo n. 90. — Retribuzione, ecc. al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici del Regno	»	1,200,000
Capitolo n. 101-bis (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma	»	1,500,000
Capitolo n. 113-bis (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Ente alberghiero Albania	»	5,000,000
	Totale degli aumenti . . .	L. 12,490,000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 62 (modificata la denominazione). — Stipendi, assegni e indennità al personale di ruolo di altre Amministrazioni in servizio in Albania.	L.	550,000
Capitolo n. 63 (modificata la denominazione). — Retribuzioni, assegni ed indennità al personale non di ruolo in servizio in Albania	»	1,200,000
Capitolo n. 66 (modificata la denominazione). — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso la Luogotenenza generale in Albania ed Uffici dipendenti ed alle rispettive famiglie	»	20,000
Capitolo n. 70 (modificata la denominazione). — Compensi ad estranei all'Amministrazione statale per incarichi e studi speciali.	»	250,000
Capitolo n. 81. — Contributi e spese per missioni, ricerche e studi di carattere minerario, ecc. (Albania)	»	100,000
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 2,120,000

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 80. — Spese (escluse le competenze al personale) per il funzionamento delle scuole italiane in Albania — Borse di studio, premi e sussidi a studenti poveri albanesi — Refezione scolastica.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Sussidi al personale ecc.	L.	20,000
Capitolo n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	250,000
Capitolo n. 13. — Spese casuali	»	100,000
Capitolo n. 14. — Spese per le statistiche, ecc.	»	300,000
Capitolo n. 18. — Spese per studi, ricerche, esplorazioni interessanti l'Africa italiana, ecc.	»	100,000
Capitolo n. 21. — Spese per il funzionamento dell'ufficio telegrafico, ecc.	»	100,000
Capitolo n. 25. — Spese politiche per l'Africa italiana, ecc.	»	250,000
Capitolo n. 55 (aggiunto — in conto competenza — modificata la denominazione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	110,600
	Totale degli aumenti . . .	L. 1,230,600

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili, ecc.	L.	980,600
Capitolo n. 37-bis. — Spese civili del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, da sostenersi nel Regno, ecc.	»	250,000
	L.	1,230,600

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 14. — Spese casuali	L.	28,000
Capitolo n. 87. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	»	281,898
Capitolo n. 94. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi Istituti tecnici industriali, ecc.	»	5,327,752
Capitolo n. 97. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi Istituti tecnici commerciali, ecc.	»	5,181,930
Capitolo n. 105. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale — Concorsi e sussidi, ecc.	»	300,000
Capitolo n. 106. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc.	»	200,000
Capitolo n. 107. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	100,000
Capitolo n. 112 (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore « Collegio universitario di Pisa », dell'Erbario coloniale di Firenze e della Regia scuola di ostetricia di Trieste e di Istituti e Corpi scientifici — Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, del Regio Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale per le radiocomunicazioni del Regio istituto nazionale di ottica, della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni e dell'Istituto nazionale di entomologia in Roma	»	50,000
Capitolo n. 129. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	165,000
Capitolo n. 131. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc.	»	850,000
Capitolo n. 135. — Assegno a favore della Regia Accademia d'Italia	»	462,000
Capitolo n. 142. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici, ecc.	»	1,050,000
Capitolo n. 144. — Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.	»	45,600
Capitolo n. 149. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni, ecc. degli istituti d'istruzione artistica	»	36,000
Capitolo n. 156. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	»	340,000
Capitolo n. 168- <i>bis</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Stipendi ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto ai sensi del Regio decreto 6 febbraio 1941-XIX, n. 180	»	2,700,000
Capitolo n. 168- <i>ter</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo assunto ai sensi del Regio decreto 6 febbraio 1941-XIX, n. 180	»	100,000
Capitolo n. 168- <i>quater</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Indennità di missione al personale non di ruolo assunto ai sensi del Regio decreto 6 febbraio 1941-XIX, n. 180	»	40,000
Capitolo n. 173- <i>bis</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Contributo all'ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E. N. I. M. S.) per la vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali stranieri in Italia, ai sensi della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636	»	25,000
Capitolo n. 175. — Retribuzioni, ecc. ai docenti di cultura militare, ecc.	»	11,000
Capitolo n. 204- <i>ter</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole dell'ordine elementare e del doposcuola nel territorio della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume	»	6,800,000
		24,094,180
	<i>Da riportare</i>	L. 24,094,180

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 24,094,180
Capitolo n. 204- <i>quater</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale delle scuole degli ordini medio e superiore nel territorio della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume.	»	2,800,000
Capitolo n. 204- <i>quinquies</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per la manutenzione, il riscaldamento ed il materiale didattico delle scuole dell'ordine medio e superiore nel territorio della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume	»	400,000
Capitolo n. 205 (<i>aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	129,980
Capitolo n. 207 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale ecc. dei Regi istituti di antichità e d'arte, ecc.	»	400,000
Capitolo n. 210 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Somma da corrispondere alle Università, ecc. per effetto della dispensa concessa agli studenti delle nuove provincie ai sensi della legge 2 luglio 1929, n. 1183	»	382,205
Capitolo n. 224 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato.	»	19,670
Capitolo n. 226 (<i>aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione</i>). — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico, dei materiali degli istituti scuole ed uffici dipendenti, nonché dei relativi edifici e del palazzo del Ministero	»	40,000
	Totale degli aumenti . . .	L. 28,266,035

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	L.	15,000
Capitolo n. 89. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	»	705,680
Capitolo n. 93. — Spese, concorsi e sussidi per le Regie scuole e gli istituti agrari liberi	»	39,530
Capitolo n. 99. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	»	231,210
Capitolo n. 126. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche, ecc.	»	150,000
Capitolo n. 155. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	50,000
Capitolo n. 163. — Soprintendenze alle antichità, ecc.	»	184,930
Capitolo n. 168. — Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, ecc.	»	2,205,000
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 3,581,350

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 12. — Affitto di locali per i servizi dipendenti. Trasporti, provvista di oggetti di cancelleria e di materiale vario per le commissioni centrali e per le commissioni di vigilanza negli esami di concorso per tutte le scuole, escluse quelle dell'ordine elementare — Compensi ad estranei per speciali prestazioni per le commissioni centrali — Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Capitolo n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ai Prefetti, ecc.	L.	55,400
Capitolo n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . .	»	300,000
Capitolo n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, ecc. . . .	»	54,000
Capitolo n. 16. — Consigli e Commissioni — Spese relative	»	28,000
Capitolo n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	»	58,213,543
Capitolo n. 37-bis (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani e per i relativi servizi. (Legge 20 marzo 1941-XIX, n. 366)	»	390,000
Capitolo n. 87. — Spese per il servizio d'investigazione politica	»	5,000,000
Capitolo n. 91. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale avventizio, ecc.	»	4,500,000
Capitolo n. 102. — Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci, ecc.	»	1,118,735
Capitolo n. 110. — Spese per la propaganda demografica.	»	150,000
Totale	L.	<u>69,809,678</u>

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Incaricati stabili — Compensi, ecc.	L.	15,000
Capitolo n. 9. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ecc. . .	»	150,000
Capitolo n. 56. — Personale straordinario, ecc. — Premi di operosità e rendimento	»	200,000
Capitolo n. 57. — Incaricati provvisori ed operai temporanei — Retribuzioni, ecc.	»	55,000
Capitolo n. 60. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	43,000
Capitolo n. 65. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	100,000
Capitolo n. 67-bis (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	»	50,000
Capitolo n. 69. — Compensi al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	80,000
Capitolo n. 94. — Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, ecc. in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie	»	50,000
Totale degli aumenti	L.	<u>743,000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 54. — Personale straordinario, ecc. — Retribuzione giornaliera	L.	355,000
Capitolo n. 77. — Opere speciali in Roma	»	43,000
Capitolo n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc. (Strade ferrate)	»	100,000
Totale delle diminuzioni	L.	<u>498,000</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Capitolo n. 23. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti nei porti, ecc.	L.	15,000
Capitolo n. 31. — Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	»	40,000
Capitolo n. 33. — Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto, ecc.	»	600,000
Capitolo n. 36. — Stipendi, paghe ed indennità, ecc. (Milizia Portuaria).	»	1,300,000
Capitolo n. 122 (<i>aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	365
Totale	L.	<u>1,955,365</u>

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 24. — Spese generali dei corpi, istituiti, ecc.	L.	500,000
Capitolo n. 59. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	»	5,000
Capitolo n. 60. — Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali, ecc.	»	970,847
Totale degli aumenti	L.	<u>1,475,847</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 39. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc.	L.	970,847
Capitolo n. 61. — Difesa contraerei e protezione antiaerea, ecc. contributo per l'unione nazionale protezione antiaerea, ecc.	»	8,005,000
Capitolo n. 68. — Difesa contraerei e protezione antiaerea, ecc. Primo impianto dei mezzi e materiali collettivi delle squadre ausiliarie, ecc.	»	2,000,000
Totale delle diminuzioni	L.	<u>10,975,847</u>

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 14. — Sovvenzioni ad istituti, ecc.	L.	10,000
Capitolo n. 39. — Premi per invenzioni, ecc.	»	20,000
Capitolo n. 79 (<i>modificata la denominazione</i>). — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento dei mutui contratti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione medesima (Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147 convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076 e legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1425).	»	161,600
Totale degli aumenti	L.	<u>191,600</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 33. — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.	L.	20,000
Capitolo n. 49. — Manutenzione di fabbricati, ecc.	»	161,600
Capitolo n. 54. — Difese marittime e costiere, ecc.	»	10,000
Totale delle diminuzioni		<u>L. 191,600</u>

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	L.	50,000
Capitolo n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	750,000
Capitolo n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	150,000
Capitolo n. 15. — Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	450,000
Capitolo n. 30. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante	»	1,400,000
Capitolo n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole, ecc., spese di ufficio, ecc. (Milizia forestale)	»	116,000
Capitolo n. 63. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni, ecc. in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	»	100,000
Capitolo n. 65. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	50,000
Capitolo n. 118- <i>quinques</i> (<i>modificata la denominazione</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli organi periferici e di altre amministrazioni (<i>Servizi alimentazione</i>).	»	500,000
Totale degli aumenti		<u>L. 3,566,000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 16. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi.	L.	400,000
Capitolo n. 39. — Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	40,000
Capitolo n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante, ecc.	»	1,400,000
Capitolo n. 119. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	250,000
Totale delle diminuzioni. . . .		<u>L. 2,090,000</u>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 118-*ter*. — Personale non di ruolo — Retribuzioni ed indennità di licenziamento. (*Servizi alimentazione*).

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento :

Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi, ecc.	L.	500,000
Capitolo n. 17. — Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per piccole industrie, ecc.	»	380,000
Capitolo n. 64 (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dell'ufficio combustibili liquidi (Regio decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 271) . . .	»	72,000
		72,000
Totale . . .	L.	952,000

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento :

Capitolo n. 3. — Indennità di missione, ecc.	L.	350,000
Capitolo n. 5. — Spese per il ricevimento di missioni, ecc.	»	350,000
Capitolo n. 8. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. . . .	»	50,000
Capitolo n. 11. — Spese casuali	»	73,830
Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie	»	48,800
Capitolo n. 22. — Stipendi, ecc. al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero	»	3,200
Capitolo n. 25. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici, ecc.	»	150,000
Capitolo n. 39. — Spese per la censura teatrale, la vigilanza governativa, ecc.	»	3,500,000
Capitolo n. 45. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo	»	253,000
Capitolo n. 47-bis (<i>di nuova istituzione - sotto la nuova rubrica « Spese per i servizi della cinematografia »</i>). — Contributo a favore del Centro sperimentale di cinematografia	»	540,000
Capitolo n. 49. — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti a favore delle Aziende alberghiere, ecc.	»	1,000,000
Capitolo n. 52-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	366.520
Capitolo n. 53. — Somme recuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, ecc.	»	175,378
Capitolo n. 57 (<i>aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione</i>). — Somme da erogare a saldo di liquidazioni relative ad esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42 per premi ai produttori di pellicole cinematografiche riconosciute nazionali ai sensi degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, nonchè a quelli che noleggiavano o vendono all'estero filmi nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di filmi in Italia, giusta l'articolo 5 del Regio decreto-legge medesimo	»	6,000,000
		6,000,000
Totale . . .	L.	12,830,728

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 574 (*aggiunto*). — Assegnazione straordinaria per l'impianto e la manutenzione dei campi di tiro a segno, ecc. L. 1,250,000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 429. — Assegnazione per la costruzione di un nuovo campo di tiro in Torino, ecc. L. 1,250,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 60. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. L. 25,000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 81. — Opere da eseguirsi dallo Stato, ecc. nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali L. 25,000

TABELLA C.

**TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Stipendi, ecc.	L.	4,800,000 —
Capitolo n. 1-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Personale non di ruolo - Retribuzioni ed aggiunta di famiglia	»	8,200,000 —
Capitolo n. 3. — Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	»	500,000 —
Capitolo n. 4. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ecc.	»	250,000 —
Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai, ecc.	»	2,650,000 —
Capitolo n. 24. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, delle manufatture dei tabacchi, ecc.	»	28,200,000 —
<i>Da riportare</i>	L.	44,600,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 44,600,000 —
Capitolo n. 32. — Paghe, indennità, ecc. al personale, ecc. delle saline, ecc.	»	2,300,000 —
Capitolo n. 40. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 47. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 51. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa d'esercizio, ecc. Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 62 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Spese per la difesa antiaerea	»	1,200,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 48,900,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 2. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto al servizio di scrittura, d'anticamera e di fatica della Direzione generale, ecc.	L.	50,000 —
Capitolo n. 57. — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, ecc.	»	48,850,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 48,900,000 —

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 14-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Spesa per la costruzione di un padiglione nel cortile interno del palazzo di proprietà della Massa, adibito a sede del Comando generale, da servire ad uso della tipografia del Comando medesimo.	L.	60,000 —
---	----	----------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 17. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . .	L.	60,000 —
---	----	----------

3. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 6. — Prelevamenti dagli avanzi degli esercizi precedenti . . .	L.	201,594 —
--	----	-----------

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 19 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Spese per il trasferimento dell'Istituto nella nuova sede, ecc.	L.	201,594 —
---	----	-----------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

4. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 25 (*aggiunto — in conto competenza*). — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto L. 100,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. L. 100,000 —

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 9. — Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria L. 101,000 —

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 6. — Premi di operosità e rendimento, ecc. L. 101,000 —

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi . L. 28,380,677.55
 Capitolo n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . » 666,635.70
 Capitolo n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica per servizio delle Casse di risparmio postali » 908,790.90
 Capitolo n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali » 2,300,000 —
 Totale L. 32,256,104.15

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo 27. — Somministrazione da parte dello Stato per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 679.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Indennità per missioni e per visite di ispezione . . . L. 2,000,000 —
 Capitolo n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise, uniformi, ecc. . . » 1,100,000 —
 Capitolo n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali » 3,000,000 —
 Capitolo n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali » 300,000 —
 Da riportare L. 6,400,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 6,400,000 —
Capitolo n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatori, ecc.	»	5,400,000 —
Capitolo n. 32. — Rimborso alle Ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze e dei pacchi, ecc.	»	8,370,000 —
Capitolo n. 39. — Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme recuperate in conto od a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziali per vaglia, risparmi, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali. Restituzione di somme indebitamente percepite dall'Amministrazione .	»	666,635.70
Capitolo n. 44. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, ecc.	»	130,000 —
Capitolo n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. in dipendenza di frodi e danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 47. — Compensi ai ricevitori postali ed ai titolari degli uffici di 1 ^a classe e delle agenzie per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	»	2,300,000 —
Capitolo n. 49. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali si sia verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi ecc.	»	278,790.90
Capitolo n. 56. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 65. — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche, ecc. . .	»	400,000 —
Capitolo n. 71. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc.	»	75,000 —
Capitolo n. 72. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	1,605,000 —
Capitolo n. 73. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 87. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	862,000 —
Capitolo n. 101 (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese per l'esercizio e la manutenzione del «panfilo Elettra».	»	103,920 —
Capitolo n. 109 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Protezione antiaerea - Acquisto di maschere antigas, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 110 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Spese per il funzionamento del Comitato per le telecomunicazioni (legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281)	»	35,000 —
Capitolo n. 112 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Assegnazione straordinaria per provvedere al riscatto dell'edificio postale nella stazione di Milano centro.	»	229,757.55
	Totale . . .	L. 32,256,104.15

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 62. — Spese d'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 679.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti. (1557)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, concernente l'aumento del fondo di dotazione della Sezione di Credito Cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro. (1551)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, concernente l'aumento del fondo di dotazione della Sezione di Credito Cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico. (1535)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, contenente provvedimenti economici, di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.

Aumento degli organici della Regia guardia di finanza. (1591)

ART. 1.

Gli organici della Regia guardia di finanza per i servizi nazionali, di cui all'articolo 1, comma 1°, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, sono aumentati di un Generale di brigata.

ART. 2.

In deroga al disposto dell'articolo 129 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, all'aumento di cui al precedente articolo sarà provveduto con promozione dal grado inferiore.

Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo. (1625)

ART. 1.

Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati in servizio presso il Comando generale della Regia guardia di finanza e le officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della stessa Regia guardia di finanza possono, con decreto del Ministro della guerra, d'intesa con il Ministro delle finanze, essere assoggettati alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro della guerra d'intesa col Ministro delle finanze.

L'assoggettamento alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito si estende, sia ai rapporti dei personali suddetti con gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, sia ai rapporti dei personali medesimi tra loro.

Le modalità per l'uso delle divise e dei distintivi da parte dei personali militarizzati con la presente legge saranno fissate con decreto del Ministro della guerra, d'intesa col Ministro delle finanze.

ART. 2.

Il trattamento economico, che eventualmente potrà essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

ART. 3.

Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII. (1556)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, che ha autorizzato una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali a premio.

Costruzione di una « Acropoli alpina » sul Doss Trento (1620).

ART. 1.

Per celebrare l'eroismo dell'alpino italiano e tramandarne nei secoli le gesta gloriose, è autorizzata l'erezione, sul Doss Trento, di una costruzione monumentale da denominarsi « Acropoli Alpina ».

ART. 2.

La costruzione sarà fatta a cura e spese dello Stato ed all'uopo verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra la somma di 12 milioni di lire, da ripartirsi in tre annualità eguali, per gli esercizi finanziari 1941-XIX-1942-XX; 1942-XX-1943-XXI e 1943-XXI-1944-XXII.

ART. 3.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione dell'Acropoli e quelli per la sistemazione degli spazi ad essa adiacenti.

Per l'esecuzione delle opere è assegnato il termine di anni tre, decorrente dalla pubblicazione della presente legge.

Con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo e Ministro della guerra, d'intesa

con i Ministri Segretari di Stato delle finanze, dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale, sarà approvato il relativo progetto e saranno dettate le norme per la sua esecuzione.

ART. 4.

È istituito un Ente, denominato « Fondazione Acropoli Alpina » avente per scopo la manutenzione e custodia della costruzione monumentale di cui all'articolo 1, nonché la raccolta e conservazione della documentazione storica, biografica e iconografica concernente gli alpini italiani e le loro imprese di guerra.

ART. 5.

La Fondazione ha personalità giuridica propria e sede a Trento.

Gli atti e contratti stipulati dalla Fondazione sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e contratti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a favore della Fondazione stessa sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

Alla Fondazione è concesso un contributo annuo statale di lire 300,000.

ART. 6.

Con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, d'intesa con i Ministri delle finanze e dell'educazione nazionale, sarà approvato lo statuto dell'Ente predetto.

ART. 7.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1941-XIX, n. 1047, riguardante il finanziamento delle spese di guerra. (1612)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 agosto 1941-XIX, n. 1047, riguardante il finanziamento delle spese di guerra.

Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (1576)

ART. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti, il Ministro dell'aeronautica è autorizzato ad assumere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di tre miliardi, oltre g'interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Finanziamento spese di guerra della Regia marina. (1616)

ART. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti, è data facoltà al Ministro della marina di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire 6 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo 1.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427, relativo al finanziamento delle spese di guerra per l'Africa Italiana. (1507)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427, relativo al finanziamento delle spese di guerra per l'Africa Italiana.

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori Giraldi. (1594)

ARTICOLO UNICO.

Alla vedova del Maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori-Giraldi, contessa Lavinia nata Morosini, è conferita, in aggiunta agli altri as-

segni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire 60,000 annue a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX e finchè perduri lo stato di vedovanza.

Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio alle figlie di Guglielmo Marconi. (1596)

ARTICOLO UNICO.

È concesso alla signora Degna Marconi in Paresci e alla signorina Gioia Marconi un assegno straordinario annuo vitalizio, rispettivamente, di lire 60,000 e lire 36,000.

Qualora la signorina Gioia Marconi contragga matrimonio, l'assegno straordinario di cui al comma precedente sarà elevato a lire 60,000.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1941-XIX.

Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici. (1584)

ART. 1.

I dipendenti civili di ruolo dello Stato e degli altri enti pubblici, compresi i salariati, in possesso della qualifica di squadrista, che prestino servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939-XVII, potranno chiedere il passaggio a gruppo o categoria superiore nei ruoli del personale dell'Amministrazione alla quale appartengono purchè siano forniti del prescritto titolo di studio, abbiano esercitato le relative mansioni per almeno un biennio e l'esercizio di tali mansioni sia stato già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il passaggio in ruoli di gruppo C o di personale subalterno si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio.

Nessun titolo di studio è del pari richiesto per i passaggi da effettuarsi nelle categorie o nei gruppi dei salariati di ruolo.

ART. 2.

Gli interessati dovranno presentare all'Amministrazione dalla quale dipendono la domanda diretta ad ottenere il passaggio nel gruppo o categoria superiore, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

abbiano compiuto il biennio di esercizio delle mansioni del gruppo o categoria superiore, ai sensi dell'articolo precedente.

Per coloro i quali abbiano compiuto detto biennio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

È data facoltà al Ministro competente, soltanto ove concorrano gravi motivi, di concedere la reintegrazione nei termini.

ART. 3.

I dipendenti di cui ai precedenti articoli che siano riconosciuti meritevoli del passaggio a gruppo o categoria superiore dal competente Consiglio di amministrazione, se trattasi di passaggio nei ruoli degli impiegati, o dal competente organo dell'Amministrazione centrale, se trattasi di passaggio nei ruoli dei salariati, saranno compresi in apposita graduatoria di merito, in relazione all'anzianità e ai titoli di servizio, e nominati ai posti vacanti nel grado iniziale del ruolo cui sono assegnati, salvo si tratti di ruoli di gruppo C, nel qual caso la nomina è effettuata al grado XII.

In caso di indisponibilità di posti, la nomina sarà effettuata in soprannumero salvo riassorbimento nelle successive vacanze.

Coloro i quali, per mancanza del ruolo cui possono aspirare in base al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, non trovino collocamento nell'Amministrazione statale cui appartengono, potranno ottenere il passaggio a gruppo o categoria superiore in altra Amministrazione statale.

In tal caso le relative domande a cura delle Amministrazioni cui gli interessati appartengono saranno inviate alla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi.

Detta Commissione provvede all'esame delle istanze, alla formazione della graduatoria e all'assegnazione degli interessati ai singoli ruoli delle Amministrazioni dello Stato, nei quali potranno essere collocati anche in soprannumero.

ART. 4.

Le nomine disposte ai termini dei precedenti articoli 1 e 2 si intendono effettuate:

a) dal 1° luglio 1939-XVII agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge agli effetti economici, per coloro che al 30 giugno 1939-XVII avevano compiuto il prescritto biennio nell'esercizio di mansioni proprie del gruppo o categoria superiore a quello di appartenenza;

b) dalla data del compimento del biennio agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge agli effetti economici, per coloro che compiono o hanno compiuto detto biennio tra il 1° luglio 1939-XVII e la data di entrata in vigore della presente legge;

c) dal primo giorno del mese successivo alla data del compimento del biennio tanto agli effetti giuridici, quanto agli effetti economici, per coloro che compiranno il biennio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento nel ruolo degli ammessi al passaggio di gruppo o di categoria, quale che sia la decorrenza della nomina, avverrà con precedenza nei confronti degli avventizi squadristi eventualmente sistemati o da sistemare nel medesimo ruolo, ai termini della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni, la cui nomina effettuata o da effettuare deve intendersi disposta con riserva di anzianità.

ART. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai ruoli militari, a quelli dei Corpi organizzati militarmente, dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, degli insegnanti universitari ed equiparati e in genere ai ruoli aventi grado iniziale superiore al 10° se di gruppo A, all'11° se di gruppo B e al 12° se di gruppo C.

Per i dipendenti da altri Enti pubblici i passaggi a gruppo o categoria superiore, sempre che non incompatibili con l'ordinamento dei singoli Enti, potranno essere disposti unicamente per i gradi iniziali degli organici che possono considerarsi equiparabili, per ciascuno dei gruppi o categorie corrispondenti ai gruppi o alle categorie della gerarchia statale, a gradi non superiori a quelli indicati nel precedente comma.

Le norme dei precedenti commi s'intendono applicabili anche alle sistemazioni in ruolo degli avventizi squadristi disposte o da disporre ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

L'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, modificato dall'articolo 1 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio deve presentare regolare domanda corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato del casellario giudiziale;
d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice Segretario del Partito, o da un componente il Direttorio Nazionale del Partito limitatamente ai certificati rilasciati entro il 10 novembre 1940-XIX. La data di appartenenza al Partito Nazionale Fascista può essere posteriore al 28 ottobre 1922 per coloro che hanno ottenuto la qualifica di « squadrista all'estero »;

e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento, la dicitura « squadrista » o quella di « squadrista all'estero ».

Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è in possesso e gli altri titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio interesse ».

ART. 7.

Il personale di ruolo che aspiri al passaggio a gruppo o categoria superiore, ai sensi della presente legge, dovrà esibire, a corredo della relativa domanda, i certificati indicati nelle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 6, nonchè il titolo di studio, che dovrà essere stato conseguito entro il 23 marzo 1939-XVII.

ART. 8.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.

Aumento delle tasse di concessione di titoli nobiliari previste dal n. 13 della tabella approvata con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 726. (1597)

ARTICOLO UNICO.

La tabella annessa alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 726, concernente le tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici ed onorificenze straniere è abrogata e sostituita con la tabella annessa alla presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA CHE MODIFICA E SOSTITUISCE LA TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE 30 MAGGIO 1940-XVIII, N. 726, CONCERNENTE LE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI PROVVEDIMENTI NOBILIARI ED ARLDICI E ONORIFICENZE STRANIERE

N. d'ordine		INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tasse Lire	Modo di pagamento	NOTE
Tabella in vigore	Tabella proposta				
13	13	a) Decreto Reale per concessione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari o per la Regia autorizzazione all'uso di titoli, predicati e qualifiche nobiliari stranieri:			<p>Per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti.</p> <p>Se invece i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte, Don o Donna con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio, siano:</p> <p>a) intestati o trasmissibili per due o più maschi, la tassa è <i>aumentata di un terzo</i>;</p> <p>b) intestati o trasmissibili per maschi e femmine, la tassa è <i>aumentata della metà</i>.</p> <p>I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974).</p> <p>La tassa è dovuta nella misura di un nono di quella sovraindicata rispettivamente per ciascun provvedimento corrispondente.</p> <p>La tassa è applicata nella misura di un quinto di quella rispettivamente stabilita per la concessione o autorizzazione.</p>
		1 ^o) per il titolo di Principe . . .	288,000	ordinario	
		2 ^o) per il titolo di Duca . . .	243,000	»	
		3 ^o) per il titolo di Marchese . . .	144,000	»	
		4 ^o) per il titolo di Conte . . .	117,000	»	
		5 ^o) per il titolo di Barone o Visconte . . .	72,000	»	
		6 ^o) per il titolo di Nobile dei Principi . . .	58,500	»	
		7 ^o) per il titolo di Nobile dei Duchi . . .	54,000	»	
		8 ^o) per il titolo di Nobile dei Marchesi . . .	46,800	»	
		9 ^o) per il titolo di Nobile dei Conti . . .	44,100	»	
		10 ^o) per il titolo di Nobile dei Baroni o dei Visconti . . .	40,500	»	
		11 ^o) per il titolo di Nobile e per qualsiasi altro titolo o qualifica nobiliare . . .	36,000	»	
		12 ^o) predicato (solo o congiuntamente al titolo) . . .	45,000	»	
	13 ^o) per simili concessioni con decreto Reale Motu Proprio		
	b) Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento di titoli predicati o qualifiche trasmissibili e non trasmissibili agli eredi	ordinario		
	c) Elevazione di comune a città . . .	9,000	»		
14	14	Decreto Reale per concessione di stemmi o per la Regia autorizzazione all'uso di stemmi concessi da Potenza straniera: per gli stemmi civici (province, comuni, enti morali)	200	»	<p>I provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi (di cui all'articolo 8 del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974) saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974).</p>
		se siano trasmissibili agli eredi	3,000	»	
		se non siano trasmissibili agli eredi	2,250	..	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

N. d'ordine		INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tasse Lire	Modo di pagamento	NOTE
Tabella in vigore	Tabella proposta				
<i>Segue</i> 14	<i>Segue</i> 14	Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione o autorizzazione.
		Decreti per ampliazione di stemmi esclusi quelli civici	1.500	..	
—	14-bis	Provvedimenti di giustizia da emanarsi ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61: 1 ^o) riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari per la conseguente iscrizione nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana 2 ^o) riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi pontifici per cui fu autorizzato l'uso nonchè di quelli concessi da Potenza estera per i quali fu autorizzata l'accettazione, per la conseguente iscrizione nei Libri Araldici 3 ^o) riconoscimento per il passaggio di titoli, predicati, qualifiche e stemmi per legittima successione paterna 4 ^o) iscrizione, ai termini degli articoli 98 e 102 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61, nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana o nei Libri Araldici, dei nominativi che traggono la loro posizione nobiliare da titoli specifici (Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte) e stemmi già riconosciuti di cui ai numeri 1 e 2 con trasmissibilità maschi da maschi o per maschi e femmine 5 ^o) Autorizzazione ad usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una potenza estera ai propri sudditi siano questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno o divenuti in seguito cittadini italiani 6 ^o) Autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli	I provvedimenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 sono soggetti: a) per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un sessantesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 13 tabella); b) per gli stemmi, al pagamento di una tassa nella misura di un decimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 14 tabella). La tassa viene calcolata sulla tassa principale di concessione o di autorizzazione su proposta (n. 13 e 14 tabella) qualunque sia la forma, se <i>Motu Proprio</i> , rinnovazione, o riconoscimento di conferimento dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari nei quali trova base il provvedimento di giustizia. I provvedimenti di cui al n. 3 sono soggetti: per i titoli, predicati o qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un centocinquantesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 13 tabella): per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un venticinquesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (articolo 14 tabella). I provvedimenti di cui al n. 4 sono soggetti: per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

N. d'ordine		INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tasse Lire	Modo di pagamento	NOTE
Tabella in vigore	Tabella proposta				
—	<i>Segue 14-bis</i>	7 ^o) Provvedimenti previsti dagli articoli 22, 59, 60, 65, 66 e 68 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61	nella misura di un trecentesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (numero 13 tabella): per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 14 tabella). Quando i provvedimenti riguardano più titoli, la tassa è dovuta soltanto per il maggiore di essi, più la tassa del sessantesimo sul predicato anche se questo sia solo o appoggiato ad un titolo minore.
15	15	1 ^o) Autorizzazione a fare uso di decorazioni od onorificenze pontificie e straniere: Se sono ereditarie od importino titolo ereditario: a) Cavalierato di Gran Croce b) Commenda con placca o Grande Ufficialato c) Commenda d) Cavalierato Ufficiale e) Cavalierato Se non sono ereditarie o non importino titolo ereditario: a) Cavalierato di Gran Croce b) Commenda con placca o Grande Ufficialato c) Commenda d) Cavalierato Ufficiale e) Cavalierato 2 ^o) Autorizzazione a membri del Governo, a funzionari dell'Amministrazione statale ed a militari a fare uso di decorazioni, ed onorificenze pontificie o straniere quando sono ereditarie od importino titolo ereditario: a) Cavalierato di Gran Croce o Commenda con placca b) Commenda o cavalierato	4,500 3,600 3,000 1,500 900 1,500 1,200 1,000 600 300 150 90	ordinario » » » » » » » » » » »	La tassa è dovuta indipendentemente da quella indicata al n. 13 della tabella per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente. Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemeranza, nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall'azione personale svoltavi. I provvedimenti di autorizzazione all'uso da parte dei Membri del Governo, dei Funzionari dell'Amministrazione Statale e dei militari di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere, saranno emanati in esenzione totale da tassa quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie o non comportano titolo ereditario.

Cessione a titolo gratuito in favore del Governo di Ungheria di un'area sita a Valle Giulia in Roma, per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto di Cultura Ungherese. (1587)

ART. 1.

Il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato a cedere in proprietà, a titolo gratuito, al Governo ungherese, l'area patrimoniale dello Stato sita in Roma, località Valle Giulia, distinta in catasto al foglio 153, con il map-pale 1120, della superficie catastale di metri quadrati 3.000, per essere adibita alla costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto Ungherese di cultura in Roma.

ART. 2.

L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verrà approvato con decreto interministeriale e godrà del trattamento tributario di favore previsto nello articolo 2 della convenzione culturale tra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, firmata a Roma il 16 febbraio 1935-XIII, approvata con Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 272, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1385.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, concernente la disciplina delle scritture private non registrate portanti trasferimenti immobiliari. (1554)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, concernente la disciplina delle scritture private non registrate portanti trasferimenti immobiliari.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, concernente provvedimenti in materia di imposta di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari. (1593)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, concernente provvedimenti in materia d'imposta

di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 3, dopo il 1° comma, è aggiunto il comma seguente:

Restano peraltro ferme le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari risultanti da atti pubblici stipulati nel periodo dall'8 settembre 1941-XIX al 27 settembre 1941-XIX, purchè registrati non oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Per tali atti, sempre che registrati non oltre il detto termine, non è applicabile la sopratassa di tardiva registrazione di cui all'articolo 99 della legge di registro 30 dicembre 1923-I, n. 3269.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari. (1624)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1015, concernente nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, *con le seguenti modificazioni:*

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo 3:

Salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di registro per gli atti non registrati nei termini prescritti, le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano:

a) agli atti contenenti promessa di vendita di beni immobili o diritti immobiliari registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII;

b) agli atti costitutivi di servitù, o contenenti promessa di costituirla, per il passaggio di condutture elettriche, di gas e d'acqua, di condutture telefoniche, telegrafiche e di gomene di funicolari aeree, nonchè per le occupazioni necessarie a cabine, sostegni, meccanismi ed altri accessori delle dette condutture.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 diventano articoli 4, 5, 6, 7, 8.

Esenzione dalle imposte di consumo a favore degli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista. (1590)

ARTICOLO UNICO.

È estesa agli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista l'esenzione dalle imposte di consumo prevista dall'articolo 29, n. 5 del testo unico per la finanza locale approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'articolo 1, lettera a), del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari. (1555)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, n. 1, lettera b), alle parole: successivamente al, sono sostituite le parole: a decorrere dal.

Allo stesso articolo 2, il n. 7 è sostituito col seguente:

Per i contratti posti in essere direttamente fra privati senza l'intervento di un agente di cambio, il valore di riferimento si presume non superiore alla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940, di cui al n. 1, lettera a), mentre il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli, raggiunta nella borsa più vicina al domicilio del venditore, nel giorno della contrattazione.

Allo stesso articolo 2, n. 8, sono soppresse le parole: in inchiostro.

L'articolo 9 è sostituito col seguente:

Le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, già prorogate con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1942-XX, ed estese anche alle società immobiliari di cui al precedente articolo 8.

Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche agli atti posti in essere dopo la

scadenza preveduta dalla citata legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204.

Le assegnazioni di beni immobili effettuate a norma del presente articolo sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per cento, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, dalla imposta di ricchezza mobile, dalla imposta del 20 per cento sui frutti dei titoli e dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano solo quando i soci assegnatari o recedenti sono persone fisiche.

All'articolo 11, il comma 7° è sostituito col seguente:

« Nel caso di contratti posti in essere direttamente fra privati, il compratore è solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento dell'imposta ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari. (1607)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, concernente nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

Ove peraltro l'acquisto dei titoli abbia luogo senza l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o di azienda di credito o di commissionario di borsa espressamente designati con decreto del Ministro delle finanze, il valore di riferimento è costituito dal valore risultante dall'ultima valutazione definitiva effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come valore il riferimento il valore nominale dei titoli.

All'articolo 2 è soppresso il secondo comma.

L'articolo 3 è sostituito col seguente:

L'articolo 3 dello stesso Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, è sostituito come segue:

« L'imposta di cui all'articolo 2 è dovuta nella misura proporzionale uniforme del 20

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per cento e si applica sul maggior valore di cessione, dedotto da tale valore l'ammontare della sovrimposta di negoziazione corrisposta a norma dell'articolo 11 ».

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti comma:

Ove la prima vendita successiva all'ammissione dei titoli alla quotazione in borsa abbia per oggetto titoli acquistati dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento è costituito dal prezzo di acquisto risultante dal foglietto bollato emesso a norma dell'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

Per le prime vendite suddette che abbiano per oggetto titoli acquistati dopo l'entrata in vigore della presente legge, la norma di cui al precedente comma trova applicazione solo nel caso in cui il foglietto bollato d'acquisto sia stato posto in essere con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o di altra azienda di credito o di un commissionario di borsa espressamente designati con decreto del Ministro delle finanze.

All'articolo 6, lettera a), dopo le parole: di cui, al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, *sono aggiunte le parole:* o di altre aziende di credito o di commissionari di borsa, le une e gli altri espressamente designati con decreto del Ministro delle finanze.

All'articolo 11, il 1° comma è sostituito col seguente:

Indipendentemente dall'imposta di negoziazione di cui all'articolo precedente e dall'imposta stabilita dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, dovuta nella misura stabilita dall'articolo 3 del presente decreto, per ogni cessione dei titoli azionari indicati all'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, siano o meno quotati in borsa, compresi anche i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello stesso Regio decreto-legge citato, è dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 5 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, dedotto da tale prezzo o valore il valore nominale del titolo stesso.

Per le cessioni dei diritti di opzione la detta sovrimposta è stabilita nella misura del

4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione.

L'articolo 12 è sostituito col seguente:

Le permutate dei titoli azionari di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, costituiscono, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore di cui all'articolo 2 dello stesso Regio decreto-legge ed all'articolo 1 del presente decreto, nonché agli effetti dell'applicazione della sovrimposta di negoziazione di cui all'articolo 11 del presente decreto, due distinti contratti soggetti ciascuno alla imposta e sovrimposta.

Costituiscono del pari cessioni soggette ad imposta ed a sovrimposta le cessioni dei titoli di cui sopra, in estinzione di debiti o in pagamento di prezzo nelle vendite mobiliari o immobiliari, come pure le donazioni dei titoli stessi, e ciò indipendentemente dall'imposta di registro dovuta sugli atti relativi. Per quanto riguarda le donazioni, è fatta eccezione per quelle, risultanti da atto registrato, poste in essere fra ascendenti e discendenti in linea retta e per quelle poste in essere a contemplazione di matrimonio.

Sono esenti dall'imposta e dalla sovrimposta i trasferimenti, per causa di morte, dei titoli azionari di cui al citato articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

Il prezzo di cessione, tanto nel caso di permuta che di donazione, è rappresentato dalla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nel giorno della permuta o della donazione, nella borsa più vicina al luogo in cui è stata effettuata la permuta o la donazione medesima. Ove la permuta o la donazione abbia per oggetto titoli non quotati in borsa, il prezzo di cessione è rappresentato dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come prezzo di cessione il valore nominale dei titoli.

All'articolo 15, dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

Il Governo del Re è autorizzato a riunire ed a coordinare in unico testo le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647 e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, e nelle relative leggi di conversione in legge.